

**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**  
**(Provincia di Modena)**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DEI**  
**CONTRATTI**

**TESTO DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE**  
**CC. n. 22 del 13.03.97**

**COORDINATO**

**CON LA DELIBERAZIONE CC. DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE**  
**n. 37 del 28.04.97**

# **INDICE SOMMARIO**

Introduzione

## **CAPO I LE DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – L'area di applicazione
- Art. 2 - Le norme regolatrici
- Art. 3 - Le condizioni generali
- Art. 4 - I contraenti
- Art. 5 - Le notifiche e le comunicazioni
- Art. 6 - I termini ed il loro computo
- Art. 7 - L'organizzazione dei procedimenti
- Art. 8 - Funzioni dei direttori di Area
- Art. 9 - Il funzionario responsabile del procedimento

## **CAPO II SINGOLI CONTRATTI**

- Art. 10 - La disposizione preliminare
- Art. 11 - I pubblici servizi
- Art. 12 - Le alienazioni – Gli acquisti – Le forniture – Le locazioni
- Art. 13 - I diritti reali parziali – Le concessioni di beni demaniali
- Art. 14 - Le convenzioni urbanistiche
- Art. 15 - I lavori pubblici – 15 bis : incarichi di prestazione d'opera e professionali
- Art. 16 - Gli altri tipi di contratto
- Art. 17 - Il rinnovo dei contratti
- Art. 18 – soppresso

## **CAPO III LA FASE PREPARATORIA DEI CONTRATTI**

- Art. 19 – La fase deliberativa (Consiglio Comunale, Giunta Comunale)
- Art. 20 - La ricerca del contraente
- Art. 21 – Asta o pubblico incanto
- Art. 22 – La licitazione privata
- Art. 23 – L'appalto-concorso
- Art. 24 – Il concorso di idee o di progettazione
- Art. 25 – La commissione giudicatrice
- Art. 26 – La concessione
- Art. 27 – L'avviso di gara (Giunta Comunale)
- Art. 28 – Il bando di gara (pubblicità)

- Art. 29 – Le associazioni ed i raggruppamenti temporanei di imprese – I consorzi
- Art. 30 – La lettera d’invito
- Art. 31 – La documentazione
- Art. 32 – Le tornate di gara
- Art. 33 – L’offerta
- Art. 34 – Le offerte anomale
- Art. 35 – La trattativa privata

#### CAPO IV LA FASE DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

- Art. 36 – Il processo verbale di gara e compiti e poteri del presidente
- Art. 37 – L’aggiudicazione
- Art. 38 – Le spese contrattuali
- Art. 39 – La cauzione
- Art. 40 – L’adeguamento dei corrispettivi e dei prezzi
- Art. 41 – La stipulazione del contratto
- Art. 42 – L’ufficiale rogante del contratto
- Art. 43 – La consegna dei lavori e dei servizi. L’ordinazione delle forniture
- Art. 44 – Il controllo sull’esecuzione dei contratti
- Art. 45 – Le perizie di variante e/o suppletive
- Art. 46 – Le vicende del contratto
- Art. 47 – Il collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi
- Art. 48 – La definizione delle controversie
- Art. 49 – L’osservanza della normativa antimafia e diritto di accesso

#### CAPO V LE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 50 – Modificazione ed abrogazione del presente regolamento
- Art. 51 – Norma transitoria
- Art. 52 – Entrata in vigore

## INTRODUZIONE

Sono oggetto del presente regolamento i contratti relativi agli acquisti, alle alienazioni ed agli appalti, sia di lavori, sia delle forniture, sia dei servizi, al fine di indirizzare la scelta dei contraenti nel modo più opportuno e trasparente possibile, dettando chiari criteri di attuazione delle procedure.

Il Regolamento, nel pieno rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e statutarie, contiene tutte le norme per disciplinare la ricerca del contraente, dei vari sistemi di gara fino alla stipulazione del contratto e per qualsiasi importo, anche il più modesto.

Il regolamento per la disciplina dei contratti, per la sua natura giuridica, è considerato un atto fondamentale di competenza del Consiglio, ai sensi dell'art.32, comma 2, della Legge n.142/90.

Con l'entrata in vigore, il regolamento diventa obbligatorio ed acquista quindi efficacia. Tale efficacia si traduce anche nella sua inderogabilità; infatti, le norme regolamentari non sono derogabili, qualora non intervenga una precisa disposizione che autorizzi la deroga. (Consiglio di Stato, 17 aprile 1964, n.473).

## CAPO I LE DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### L'area di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la disciplina dei contratti dell'Ente – dai quali derivi un'entrata od una spesa – relativi agli acquisti ed alle alienazioni, alle locazioni ed ai servizi in genere ed, in particolare, ad appalti ed a concessioni di lavori, di forniture e di servizi, per il perseguimento dei fini istituzionali ed al fine di indirizzare la scelta dei contraenti nel modo più opportuno e trasparente possibile, dettando chiari criteri di attuazione delle procedure.
2. I contratti sono, di norma preceduti da apposite procedure di gara le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto-concorso e della trattativa privata, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Non può farsi luogo a contratti se la spesa che ne consegue non risulti finanziata nelle forme previste dalle leggi in vigore, sia per i progetti di opere pubbliche, sia per i piani esecutivi di qualsiasi altro investimento.
4. Le seguenti norme regolamentari sono state predisposte nel pieno rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali e, quindi, non sono con esse in contrasto.

### Art. 2

#### Le norme regolatrici

1. I rapporti dell'Ente sono regolati:
  - a) dalle clausole del contratto stipulato;
  - b) dalle disposizioni dei capitolati speciali d'appalto;
  - c) dalle disposizioni dello Statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti dell'Ente;
  - d) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate dalla Comunità Economica Europea recepite o comunque in vigore nell'ordinamento giuridico italiano – dallo Stato e dalla Regione e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'aggiudicatario, con la firma del contratto, nel dichiarare di conoscere integralmente le predette disposizioni, si impegna ad osservarle.

**Art. 3**  
**Le condizioni generali.**

1. I contratti dell'Ente debbono essere sempre stipulati in forma scritta, con le modalità per ciascuno di essi indicate nei successivi articoli.
2. Essi devono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere continuativo per l'Ente se non per ragioni di assoluta convenienza o di necessità, da indicarsi nell'atto deliberativo che instaura il procedimento. La durata dei contratti già stipulati non può essere variata quando è in corso la loro esecuzione, salvo proroghe nei casi previsti da vigenti disposizioni di legge.
3. Qualora per il complesso di una sola opera o di un solo lavoro siano stati approvati progetti e perizie parziali con appalti distinti e l'appaltatore o il fornitore sia risultato la medesima persona o ditta si può procedere alla stipula di un solo contratto.

**Art. 4**  
**I Contraenti**

1. Nel contratto le parti contraenti sono indicate rispettivamente: per l'ente, con la parola "Amministrazione", per l'aggiudicatario, con la parola "Impresa", rappresentata da persona legalmente abilitata ad impegnarla e della quale occorre specificare la qualifica e le generalità.

**Art. 5**  
**Le notifiche e le comunicazioni**

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa, nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.
3. Anche le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Possono anche essere rimesse direttamente all'Amministrazione, contro rilascio di ricevuta datata e firmata.
4. L'avviso di ricevimento e la ricevuta rilasciata delle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.
5. E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

**Art. 6**  
**I termini e il loro computo**

1. I termini relativi alla formazione dei contratti decorrono dal giorno in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi, da formalizzarsi con appositi atti.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data del mese iniziale alla

corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

4. Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.
5. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano, inoltre, i principi e le norme di cui agli artt. 1187 e 2163 del codice civile e all'art. 155 del codice di procedura civile, nonché le relative norme di riferimento.
6. L'esecuzione dei contratti decorre per l'ente dalla data di esecutività degli stessi.
7. La proroga dei termini è sempre concessa quando il ritardo sia dovuto a fatto dell'Amministrazione; è altresì concessa a richiesta documentata del privato contraente, prima della scadenza, se il ritardo sia dovuto a motivi di forza maggiore.
8. E' ammessa la consegna anticipata dei lavori o dell'ordinativo anticipato delle forniture, sotto le riserve di legge, quando ricorrano particolari condizioni di necessità ed urgenza.

### **Art. 7**

#### **L'organizzazione dei procedimenti.**

1. I procedimenti amministrativi concernenti i singoli contratti sono curati dagli uffici dei settori o dei servizi interessati.
2. L'ufficio di segreteria, ha funzioni di coordinamento dei vari procedimenti contrattuali mediante la tenuta del repertorio, provvede inoltre alle formalità successive concernenti la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale.
3. Per quanto concerne l'esecuzione dei contratti, i singoli uffici interessati dovranno i termini di inizio e di ultimazione secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
4. Dovranno altresì certificare la regolare esecuzione o, se del caso, predisporre la documentazione per il collaudo, fornendo la dovuta assistenza.
5. La direzione e condotta dei lavori saranno, di norma, ripartite fra personale dipendente dell'ente, tecnicamente qualificato e comunque nell'ambito delle competenze professionali, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione. E' facoltà del responsabile di area affidare la direzione dei lavori all'esterno qualora la natura dei lavori, il carico degli impegni ordinari, o l'esigenza di particolari professionalità lo rendano opportuno.
6. Durante l'espletamento delle procedure d'appalto l'ufficio di segreteria supporta, in tutti i casi delicati e controversi e per la risoluzione di eventuali problemi procedurali, l'attività dei responsabili dei procedimenti di appalto.

### **Art. 8**

#### **Funzioni dei Direttori di Area.**

1. Ad eccezione delle operazioni di competenza degli organi collegiali, spettano ai funzionari direttori d'area, così come individuati nello Statuto e nel regolamento di organizzazione, tutti i compiti di gestione relativi alle procedure di appalti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno.
2. In particolare, entro i limiti stabiliti dallo Statuto e dalle deliberazioni aventi ad oggetto le contrattazioni e le relative procedure concorsuali ed alla stipulazione dei contratti:
  - Predisposizione e pubblicazione, con scelta dei quotidiani, dell'avviso d'asta e del bando di gara, attenendosi, nella stesura del contenuto, a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto, indicando i documenti e le prescrizioni dei termini per la partecipazione alla prequalificazione ed alla gara;
  - predisposizione dell'elenco delle ditte da invitare alla gara;

- predisposizione del testo della lettera d'invito, tenendo presente quanto stabilito nell'avviso e nel bando di gara;
- formazione della scheda segreta dell'Amministrazione, quando prevista;
- nomina e presidenza della commissione giudicatrice;
- determinazione della misura della cauzione e, in caso di esonero, dello sconto sul prezzo di aggiudicazione, in relazione al livello dei tassi bancari;
- nulla - osta per lo svincolo della cauzione;
- stipulazione del contratto qualora intervengano quali contraenti in rappresentanza dell'Ente;
- rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;
- rapporti con gli enti assistenziali e previdenziali;
- attestazioni, con rilevanza anche esterna, relative all'appalto;
- applicazione della penalità, in caso di inadempienza contrattuale.

Gli organi elettivi, con provvedimenti motivati da interesse pubblico, da notificarsi mediante ordine scritto del Capo dell'Amministrazione, possono modificare o annullare soltanto gli atti – compiuti da funzionari direttori d'area – che non abbiano ancora dispiegato i loro effetti.

### **Art. 9**

#### **Il funzionario responsabile del procedimento.**

1. La fase cosiddetta procedimentale è quella che comprende tutto l'iter procedurale dell'appalto dall'autorizzazione a contrarre fino all'aggiudicazione definitiva.
2. Il responsabile del procedimento nella predetta fase procedimentale è il funzionario Direttore dell'area, che cura la procedura concorsuale dall'inizio fino all'approvazione del verbale di gara.
3. La fase cosiddetta negoziale è quella che va dall'individuazione del contraente alla stipulazione del contratto ed alla sua registrazione, se necessaria.
4. Il Responsabile del procedimento in questa fase deve essere individuato nel funzionario preposto all'Ufficio di Segreteria se è necessario procedere alla stipula di un contratto in forma pubblica. Se l'accettazione dell'obbligazione avviene per corrispondenza commerciale o per sottoscrizione del capitolato in sede di gara il Responsabile del procedimento è il funzionario Direttore dell'area che ha curato la procedura concorsuale dall'inizio.
5. La fase cosiddetta dell'esecuzione contrattuale è quella che va dalla stipula del contratto fino al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi, ivi comprese le eventuali fasi contenziose giurisdizionali od arbitrali.
6. Il Responsabile del procedimento in questa fase è colui al quale viene affidata la direzione dei lavori, o il consegnatario delle forniture, o il coordinatore dei servizi.
7. E' facoltà del funzionario Direttore d'area individuare uno o più sub responsabili del procedimento fra i dipendenti dei settori o servizi preposti.

## **CAPO II° SINGOLI CONTRATTI**

### **Art. 10**

#### **La disposizione preliminare.**

Ai singoli contratti dell'ente, si applicano le norme del codice civile, delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nonché le disposizioni del presente e degli altri regolamenti dell'ente.

### **Art. 11**

#### **I pubblici servizi.**

1. L'ente, a norma dell'art.22 della legge 142/90, provvede alla gestione dei servizi pubblici, stabiliti dalla legge, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La gestione dei servizi avviene nelle forme seguenti:  
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o azienda;
  - a) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - b) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
  - d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
3. L'organizzazione ed il funzionamento delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società per azioni sono disciplinati dagli specifici regolamenti.
4. L'Ente, nell'affidamento in appalto o in concessione di pubblico servizio, dovrà inserire nel relativo contratto, oltre ai normali requisiti generali ed alle clausole obbligatorie, le norme intese a stabilire:
  - l'oggetto dettagliato del servizio e la relativa disciplina;
  - la durata contrattuale e le eventuali proroghe;
  - il corrispettivo dovuto, la partecipazione dell'Ente agli utili dell'impresa, e la relativa corresponsione con l'eventuale revisione dei prezzi;
  - i corrispettivi dovuti per gli immobili e per gli impianti eventualmente concessi o ceduti e le relative modalità per il trasferimento alla scadenza del contratto;
  - l'esercizio della facoltà di riscatto;la regolare manutenzione degli impianti per l'intera durata contrattuale;
  - la vigilanza sul funzionamento del servizio;
  - la rigorosa osservanza delle tariffe per prestazioni all'Ente ed ai privati;
  - la penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
  - i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie.
5. Le predette norme, oltre a quelle di carattere generale prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, statali, regionali e statutarie, saranno inserite nell'apposito capitolato speciale relativo al servizio pubblico, da approvarsi da parte del Consiglio, nel caso di affidamento in concessione e da parte della giunta nel caso di affidamento in appalto.



**Art. 12**  
**Le alienazioni – Gli acquisti – Le forniture – Le locazioni.**

1. I contratti di alienazione e di locazione di immobili di proprietà dell'Ente devono essere preceduti da pubblici incanti, tranne quanto previsto per l'edilizia residenziale pubblica, dalla legge regionale 12/84 e successive modificazioni.
2. I contratti di acquisto e di locazione di beni immobili di proprietà di privati da parte dell'ente sono effettuati con il sistema dell'asta pubblica ed in casi particolari della trattativa privata.
3. Le alienazioni dei beni mobili dell'ente sono effettuate mediante la permuta con beni fungibili, in caso di contemporaneo acquisto di beni similari, e con il metodo del pubblico incanto, nel caso di beni infungibili o di non necessità di acquisto di nuovi beni similari
4. Del pari l'alienazione di beni mobili fuori uso, di derrate, di oggetti e materiali, generalmente pignorati, viene fatta con il sistema dei pubblici incanti
5. Gli acquisti da parte dell'ente di beni mobili sono effettuati a trattativa privata diretta, se di modico valore nei casi previsti dall'art. 41 R.D. n. 827/1924, mediante trattativa privata diretta previa comparazione economica per importi fino a 15.000.000; mediante trattativa privata pubblicizzata per importi fino a 150.000.000; mediante asta pubblica negli altri casi.
6. Sono di modico valore gli acquisti che non superano nell'importo complessivo l'ammontare di L. 5.000.000
7. Il predetto importo sarà revisionato da parte della giunta in base all'aggiornamento annuale degli indici ISTAT dei prezzi al consumo relativi all'intera collettività nazionale.
8. Le forniture di materiali necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi nonché per la manutenzione ordinaria del patrimonio dell'ente sono effettuate mediante gare d'appalto. A tal fine si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Comunale per le forniture sotto la soglia di rilievo comunitario
9. I valori economici di riferimento sopradescritti devono intendersi I.V.A. esclusa.
10. La stipulazione dei contratti di cui sopra sarà effettuata per atto pubblico se concernente l'alienazione o l'acquisto di beni immobili, la locazione immobiliare ultranovennale, nonché la cessione, l'acquisto la fornitura o la locazione di beni mobili di valore eccedente i 20.000.000 di lire
11. I contratti per l'erogazione di servizi sono di norma stipulati per scrittura privata con adesione dell'utenza alle condizioni contenute negli stampati - tipo predisposti dall'ente, che, in particolare, dovranno indicare le clausole da confermare con specifica approvazione e sottoscrizione, come espressamente prescritto dall'art. 1341 del codice civile.

**ART. 13**  
**I diritti reali parziali – Le concessioni di beni demaniali**

1. I contratti di costituzione di diritti reali parziali su immobili sono sempre stipulati per atto pubblico.
2. La costituzione di diritti reali parziali su immobili di proprietà dell'ente potrà essere consentita solo nei casi in cui non sia possibile provvedere altrimenti e contemperando le esigenze del privato con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione.
3. La concessione dei beni demaniali è del pari stipulata per atto pubblico.

**ART. 14**  
**Le convenzioni urbanistiche**

1. Le convenzioni urbanistiche (lottizzazioni, concessioni in superficie e cessione in proprietà di aree del patrimonio indisponibile dell'ente per la costruzione di case economiche e popolari; interventi di ristrutturazione contemplati dall'art. 9, lett. b della legge 28 gennaio 1977, n. 10, applicazione prezzi di vendita e canoni di locazione concordati per l'esenzione del costo di costruzione dal corrispettivo delle concessioni edilizie, ecc..) adempiono alla funzione di disciplinare l'organizzazione, l'attività di realizzazione e l'uso dei beni di rilievo urbanistico, incidendo anche sul potere di godimento e di disposizione.
2. Detti atti, se non è diversamente o contemporaneamente prevista per legge altra forma, sono rogati per atto pubblico.

**ART. 15**  
**I lavori pubblici**

1. Sono pubblici tutti i lavori eseguiti dall'ente, indipendentemente dal risultato cui esso tenda o dalla destinazione che il risultato stesso si è destinato a ricevere
2. Allo stesso regime giuridico, concernente la loro esecuzione, soggiacciono le opere patrimoniali, le opere pubbliche e le opere di pubblica utilità.
3. L'ente esegue opere di interesse esclusivamente locale attribuite ad esso con leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, e quelle sulla delega della Regione o dello Stato.
4. Per l'esecuzione dei lavori pubblici, l'ente si avvale dei sistemi disposti dall'ordinamento giuridico con le specifiche modalità contemplate dal presente regolamento.
5. Per l'esecuzione dei lavori pubblici fruanti del contributo dello Stato, deve essere adottato il capitolato generale per gli appalti dipendenti dal ministero dei lavori pubblici, approvato con DPR 10 Luglio 1962, n.1063.

**ART. 15 bis**  
**Incarichi di prestazione d'opera e professionali**

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al capo I, Titolo III del libro V del Codice Civile devono contenere:
  - a) – la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'Ente;
  - b) \_ il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
  - c) \_ la penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;
  - d) \_ recesso unilaterale facoltativo del Comune, con rivalsa dei danni a carico del prestatore mancato, nel caso in cui la prestazione non sia stata resa compiuta e accettata, trascorso dal relativo termine un periodo appositamente ed espressamente convenuto.
  - e) \_ il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento;
  - f) \_ riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto, con esclusione di ogni amichevole composizione;
  - g) \_ il trattamento tributario del rapporto;
  - h) \_ modalità di pagamento delle notule professionali debitamente vistate, ove prescritto,

- dall'Ordine di appartenenza del professionista;
- i) \_ modalità dei controlli sull'espletamento dell'incarico stesso.
  2. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ecu, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 Giugno 1992 e al D.lgs. 17 Marzo 1995 n.157.
  3. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ecu, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'Art.3 della Legge 109/1994, modificata con Legge n.216/1995, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti.
  4. E' ammessa la scelta per trattativa privata diretta, per incarichi a professionisti operanti nei seguenti settori di attività caratterizzati dalla necessità di garantire all'Ente particolare professionalità derivante anche da specifica esperienza maturata:
    - a) Legale
    - b) Notarile
    - c) Tributario
    - d) Medico Legale
    - e) Stampa, informazione e pubbliche relazioni, nonché nelle procedure di lodo arbitrale.

#### **Art. 16** **Gli altri tipi di contratto**

1. Gli altri tipi di contratto dell'Ente, quali ad esempio i contratti di mutuo, le transazioni con artisti per la realizzazione o il restauro di opere d'arte, con istituti universitari di ricerca, ed i contratti tipici in genere, saranno disciplinati, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in base ad apposito disciplinare.
2. Detti atti hanno autonomia negoziale privatistica e saranno stipulati ne rispetto della relativa normativa vigente.
3. I contratti atipici dovranno comunque perseguire l'interesse pubblico nel rispetto della legalità dell'azione amministrativa, e dovranno essere predisposti facendo ricorso all'applicazione analogica di procedure previste per istituti tipizzati e proceduralizzati, in particolare per quanto concerne l'economicità la pubblicità, la "par condicio".

#### **Art.17** **Il rinnovo dei contratti**

1. Per la fornitura di beni servizi è vietato il rinnovo tacito di qualsiasi contratto con prestazione di natura continuativa ad eccezione dei contratti di somministrazione con enti in regime di monopolio (acqua, gas, energia elettrica, telefoni).
2. Una eventuale clausola di rinnovo tacito deve considerarsi come non apposta per effetto di legge e il contratto deve ritenersi nullo di pieno diritto.
3. Nel caso di rinnovo tacito, nonostante il predetto divieto, le controprestazioni rese dal fornitore o dal prestatore del pubblico servizio devono essere pagate dall'ente, il quale può rivalersi nei confronti di chi ha dato luogo alla violazione.
4. E' consentito, invece, il rinnovo espresso del contratto nel caso in cui l'ente, entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, ne accerti la convenienza.
5. Il suddetto rinnovo sarà valido per un periodo temporale uguale al precedente ed avrà le medesime condizioni, sempre che l'altra parte, avuta comunicazione della rinnovazione, esprima il suo assenso. Potrà essere consentito anche un secondo rinnovo con le predette modalità.

**Art.18**  
**I nuclei di valutazione interna**

(SOPPRESSO)

**CAPO III**  
**LA FASE PREPARATORIA DEI CONTRATTI**

**Art.19**  
**La fase deliberativa**

1. Per procedere alla stipulazione di qualsiasi contratto, gli organi collegiali dell'ente, a seconda della propria competenza, dovranno adottare apposite deliberazioni nelle quali, previo riscontro della regolarità degli atti presupposti, con particolare riferimento all'aspetto finanziario, devono manifestare e formare la volontà dell'ente stesso, indicando, oltre l'oggetto, la forma e le condizioni generali o particolari, il fine che si vuole perseguire e le modalità di scelta del contraente.
2. Il consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, deve provvedere ai seguenti atti fondamentali:
  - i programmi degli appalti dei lavori e delle forniture e dei servizi, annuali e pluriennali, con l'esatta individuazione ed il relativo importo, tenendo presenti, nei limiti del possibile, i tempi più favorevoli di mercato, onde avere il miglior risultato con il minimo dispendio di risorse finanziarie;
  - il progetto per l'appalto di lavori e di forniture non previsti nei programmi di cui al punto precedente;
  - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non sono previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
  - gli appalti dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società capitali, l'affidamento di nuovi finanziamenti non previsti nei programmi di cui sopra.
  - le assunzioni di mutui o le variazioni di bilancio per nuovi finanziamenti non previsti nei programmi di cui sopra.
3. La giunta, organo esecutivo di realizzazione e di gestione dell'ente, deve provvedere ai seguenti atti:
  - gli appalti e le concessioni già previsti negli atti fondamentali del consiglio;
  - l'acquisto di terreni e relativi atti presupposti e conseguenti, per la realizzazione di opera pubblica prevista espressamente, con la relativa ubicazione, in atti fondamentali del consiglio;
  - gli appalti di lavori e di forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'ente, quando previsti in atti fondamentali del consiglio, quali il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica;
  - l'affidamento di incarichi professionali per la progettazione di appalti stabiliti dal consiglio, con allegata convenzione;
  - l'approvazione di progetti esecutivi dei lavori e delle forniture;
  - l'indizione di gare d'appalto, la scelta del sistema di contrattazione;
  - l'approvazione dell'elenco delle ditte da non invitare, in caso di licitazione, perché prive di

requisiti;

- il verbale di aggiudicazione e gli elementi essenziali del contratto;
  - l'approvazione della perizia suppletiva quando non comporti aumento di spesa;
  - la nomina degli esperti indicati dal Presidente di gara quali componenti della commissione giudicatrice; al riguardo si precisa che tale procedura deve essere seguita solo nel caso in cui le modalità di scelta del contraente avvengano con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversamente il Presidente di gara può individuare i testimoni senza alcuna precisazione formale;
  - l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e dell'atto di collaudo.
4. La deliberazione, con la e viene stabilito di procedere all'esecuzione di lavori o all'affidamento di un servizio o di una fornitura, deve approvare il capitolato speciale proposto dall'ufficio interessato, contenente le condizioni che si riferiscono specificamente all'oggetto dell'appalto. In particolare, il capitolato speciale dovrà prevedere l'entità della cauzione e le modalità di costituzione della stessa.
  5. L'esecuzione di un opera, di una fornitura, di un servizio richiede la preventiva compilazione ed approvazione del progetto.
  6. Il progetto definirà, contestualmente con il capitolato, le caratteristiche dell'appalto, le finalità, l'importo, i tempi di esecuzione, le modalità esecutive, l'articolazione degli interventi.
  7. Per l'esecuzione di lavori pubblici, l'Amministrazione può prescindere da un preventivo progetto regolare e completo solo in circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventa pericoloso.
  8. I progetti di opere pubbliche saranno redatti secondo le norme previste dalla normativa di riferimento ed in particolare dalla legge 216/95.

## **Art.20**

### **La ricerca del contraente**

1. Nella ricerca del contraente imprenditore, al quale affidare in appalto un lavoro, una fornitura, un servizio, l'ente terrà sempre presente i seguenti criteri:
  - possesso dei requisiti di idoneità tecnica e morale, accertati preventivamente;
  - massima concorrenzialità tra i predetti, preceduta da idonea pubblicità;
  - determinazione precisa dei sistemi, dei modi e dei metodi dell'appalto;
  - il corrispettivo determinato in modo quasi meccanico (con le eccezioni dovute a particolari sistemi di appalto ), evitando la discrezionalità.
2. I sistemi di scelta del contraente sono quelli attualmente vigenti, sia in Italia sia nell'ambito della Comunità Economica Europea, cioè quelli delle pubbliche gare, e precisamente asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso, o della trattativa privata, nella quale rientrano gli atti di cottimo fiduciario.

## **Art.21**

### **Asta o pubblico incanto**

1. Il pubblico incanto è il sistema mediante il quale l'ente si rivolge ad una generalità di soggetti che posseggono determinati requisiti per partecipare alla gara senza formale invito e senza alcuna possibilità di scelta da parte dell'amministrazione. E' una procedura aperta in cui ogni interessato può presentare un offerta.
2. Sarà il sistema da adoperarsi nei contratti attivi che ne comportano, quindi, entrate per l'ente come ad esempio alienazioni di beni mobili ed immobili, affitto di fondi rustici ed immobili in genere. Sarà altresì da adoperarsi anche per appalti di lavori, forniture e servizi, in considerazione della rapidità delle procedure e dall'alto grado di trasparenza, efficacia, imparzialità ed efficienza

che garantisce.

3. I metodi di svolgimento del pubblico incanto sono quattro:
  - il metodo di estinzione della candela vergine
  - il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'Amministratore;
  - il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avvio d'asta;
  - il metodo del pubblico banditore.
4. Per lo svolgimento dell'asta pubblica con i metodi di cui sopra, si fa riferimento agli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n. 827, nonché al D.P.C.M. del 10 Gennaio 1991, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni
5. I criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, soggetti per importo alle norme nazionali, sono quelli previsti dall'art. 21 della legge 11 Febbraio 1994, n. 109, modificato dalla legge 2 Giugno 1995, n. 216:
  - per i contratti da stipulare “ a misura “ il criterio è quello del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici (già art. 1, lett. e, legge n. 14/1973);
  - nel caso di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo, o parte a corpo e parte a misura, il criterio è quello del massimo ribasso (già art. 1, lett. a, legge n. 14/1973) sull'elenco dei prezzi o sull'importo delle opere a corpo posto a base di gara.
6. Gli appalti dei lavori, delle forniture e dei servizi, soggetti per importi alle norme comunitarie, possono essere affidati mediante pubblici incanti con i criteri stabiliti rispettivamente nei decreti legislativi e successive modificazioni 19 Dicembre 1991, n. 306, per i lavori; 24 Luglio 1992, n. 358, per le forniture e 17 Marzo 1995, n. 157, per i servizi.

## **Art.22**

### **La licitazione privata**

1. La licitazione privata è il sistema mediante il quale l'ente, nel procedere ad un appalto, si rivolge ad un numero limitato di ditte o persone che ritiene invitare a partecipare alla gara, dopo averle preventivamente scelte: procedura cui partecipano i soggetti invitati così come prescritto dall'art. 23, della legge n.216/95.
2. I criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, soggetti per importo alle norme nazionali, sono quelli previsti dall'art. 21 della legge 11 Febbraio 1994, n. 109, modificato dalla legge 2 Giugno 1995, n.216:
  - per i contratti da stipulare a misura, il criterio è quello del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici (già art. 1, lett. e, legge n. 14/1973) ;
  - nel caso di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo, o parte a corpo e parte a misura, il criterio è quello del massimo ribasso (già art. 1, lett. a, legge n. 14/1973) sull'elenco dei prezzi o sull'importo delle opere a corpo posto a base di gara
3. Gli appalti dei lavori soggetti per importo alle norme comunitarie possono essere affidati con uno dei seguenti criteri, stabiliti dall'art. 29, primo comma, D.L. 19 Dicembre 1991, n. 406 e successive modificazioni ed integrazioni:
  - a) quello del prezzo più basso da determinarsi :
    - 1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 Febbraio 1973, n. 14, cioè quello dell'offerta dei prezzi unitari, da utilizzarsi sempre nel caso in cui l'Amministrazione sia in possesso di un progetto esecutivo;

- 2) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 1 primo comma, lett. a, della legge 2 Febbraio 1973, n. 14, cioè quello del miglior offerente;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara, sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza da loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso, all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente, secondo criteri predeterminati.
4. Gli appalti delle forniture, soggetti per importo alle norme nazionali, sono quelli previsti dall'art. 89 del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni e possono essere affidati con particolare riguardo al D.P.R. 573/94 e relativo Regolamento Comunale per le forniture sotto la soglia di rilievo comunitario.
- a) invitando, per mezzo di avvisi particolari, persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte;
- b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e con l'offerta del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall'Amministrazione.
5. Gli appalti delle forniture, soggetti per importi alle norme comunitarie possono essere affidati con uno dei seguenti criteri, stabiliti nell'art. 16, comma 1, del D.L. 24 Luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni.
- a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati e disciplinari tecnici;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è a loro attribuita.
6. Gli appalti dei servizi soggetti per importo alle norme nazionali sono quelli previsti dall'art. 89 del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Gli appalti dei servizi, soggetti per importi alle norme comunitarie, possono essere affidati con uno dei seguenti criteri, stabiliti nell'art. 23, comma 1, del D.L. n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
- a) unicamente al prezzo più basso;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.

## **Art. 23**

### **L'appalto concorso**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 della legge 216/95, l'appalto concorso è il sistema che l'ente – rivolgendosi ad un numero limitato di ditte o persone che ritiene invitare a partecipare

alla gara, dopo averle preventivamente scelte – adopera per gli appalti che abbiano per oggetto speciali lavori, forniture di servizi o per lavori per la cui esecuzione l'ente ritenga di giovare dalle iniziative e di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche. Trattasi cioè di una procedura ristretta, cui partecipano solo i soggetti invitati.

2. Il metodo di svolgimento dell'appalto - concorso è regolato.
  - a) per gli appalti soggetti per importi alle norme nazionali, dall'art. 4 del R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni,
  - b) per gli aspetti soggetti per valore alle norme comunitarie, dal D.L. 19 Dicembre 1991, n. 406 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavori; dal D.L. 24 Luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, per le forniture; dal D.L. 17 Marzo 1995, n. 157, per i servizi.

#### **Art. 24**

#### **Il concorso di idee o di progettazione**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 13 della legge 216/95, il concorso di idee o di progettazione è il sistema mediante il quale l'ente, quando non abbia idee precise circa il modo di conseguire il risultato avuto di mira o addirittura circa il contenuto stesso di quest'ultimo, vuole acquisire, attraverso una pubblica gara, suggerimenti e progetti per l'ideazione e l'eventuale esecuzione di determinate opere artistiche o che richiedano specifiche specializzazioni, in quanto presentano particolari difficoltà.
2. Il metodo di svolgimento del concorso di idee o di progettazione è regolato dal D.P.R. 6 Novembre 1962, n. 1930, il quale precisa che i concorsi possono bandirsi per:
  - a) progetti preliminari;
  - b) progetti di massima (art. 2) cui possono partecipare i liberi professionisti iscritti negli albi professionali da soli o riuniti in gruppo. In tal caso, nei rapporti con l'ente uno di essi assume la rappresentanza di un intero gruppo (artt. 10 e 11).
3. L'ente nella deliberazione a contrattare, riguardante il c. d. tema del progetto che dovrà fornire il concorrente, indicherà la somma assegnata per i premi che corrisponderà per il progetto che viene ad acquisire e per gli eventuali rimborsi di spese.
4. Anche se con l'attribuzione del premio l'ente acquisisce il diritto pieno e di conseguenza la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti nel bando, che al soggetto risultano vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori e la stessa esecuzione dell'opera.
5. Per consentire la massima segretezza alle proposte presentate è opportuno prescrivere l'individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti.

#### **Art. 25**

#### **La commissione giudicatrice**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge 216/95, per le procedure concorsuali in cui sia previsto, l'Amministrazione, con regolare atto deliberativo di giunta, nomina una apposita commissione per la valutazione dei progetti – offerta o dei progetti – idea presentati dai concorrenti, tra i quali scegliere il migliore, tenendo presenti gli aspetti tecnici ed economici.
2. La composizione della commissione deve essere effettuata con prevalenza di esperti nella materia oggetto della gara. Deve, quindi, avere un carattere eminentemente tecnico e non già politico – amministrativo. Tra gli esperti deve essere ricompreso il funzionario direttore d'area, o chi lo sostituisce con funzioni vicarie, dell'ufficio interessato all'oggetto dell'appalto.



3. Il parere della commissione, di natura obbligatoria, non è da considerarsi vincolante per l'Amministrazione la quale, nella sua autonoma discrezionalità, può anche discostarsene, movimentando opportunamente il relativo provvedimento di diniego di aggiudicazione.
4. La commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto, di guisa che le sue decisioni devono essere assunte in presenza di tutti i suoi componenti. E' consentito, comunque, che alcune attività istruttorie vengano svolte da apposite sottocommissioni o da singoli componenti della commissione; è tuttavia necessario che, sia la decisione di scelta delle sottocommissioni o dei singoli componenti, sia la valutazione delle loro conclusioni, siano effettuate dalla commissione nella sua interezza.
5. La commissione, determinati e fissati i criteri di valutazione dei progetti, procederà, in seduta pubblica per ovvi motivi di trasparenza, al verbale di constatazione della documentazione e dei progetti, esaminando, poi, successivamente, in seduta segreta, i progetti ammessi.
6. La commissione giudicatrice, nell'esaminare tutti i progetti ritenuti idonei, formerà una graduatoria, tenendo presenti, ovviamente, gli elementi costitutivi degli stessi, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico, prescegliendo il più conveniente.
7. La commissione può, nel pieno rispetto della "*par condicio*" dei concorrenti e sempre che sia previsto nel bando di gara o nella lettera d'invito:
  - chiedere a tutti i concorrenti invitati, prima di ogni decisione, modifiche del progetto, determinate da errori od omissioni dell'Amministrazione e che non incidano sulla sostanza del progetto – guida o dei criteri generali fissati;
  - richiedere ai concorrenti meglio classificati quelle modificazioni ed integrazioni ai progetti presentati che migliorino il progetto che si vuole realizzare;
  - proporre all'Amministrazione che l'aggiudicazione sia subordinata all'introduzione di alcune determinate modifiche o varianti al progetto, di natura sia tecnica sia finanziaria.

### **Art. 26** **La concessione**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della legge 216/95, l'Amministrazione ha la facoltà, quando ne riscontri la convenienza, per l'accelerazione e per la mole del programma da realizzare e per l'eventuale insufficienza di adeguato personale tecnico ed amministrativo, di fare ricorso al sistema della concessione, qualora voglia demandare al concessionario tutti gli oneri degli studi, della progettazione, delle attività per l'acquisizione delle aree e degli immobili, dell'esecuzione delle opere nonché della loro eventuale manutenzione.
2. L'esercizio della facoltà di concessione è disciplinato dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

### **Art.27** **L'avviso di gara**

1. L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa dovrà contenere tutti gli elementi precisati negli allegati del D.P.C.M. del 10 Gennaio 1991, n. 55, il quale ha ipotizzato quattro tipi di avvisi corrispondenti a quattro "fasce" di appalti in relazione all'importo.
2. L'avviso di gara per i pubblici incanti e per il concorso di idee corrisponderà al bando di gara; per la licitazione privata e per l'appalto – concorso, invece, dovrà contenere tutti gli elementi previsti nell'allegato a).
3. Per la pubblicità dei predetti avvisi relativi agli appalti, soggetti, in base agli importi, alla normativa nazionale e regionale o comunitaria vigente nell'ordinamento giuridico italiano, si rispetteranno le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali o comunitarie ed in particolare quanto previsto nell'allegato b).

**Art.28**  
**Il bando di gara**

1. Il bando di gara previsto dalla vigente normativa dovrà contenere tutti gli elementi precisati nel D.P.C.M. 10 Gennaio 1991, n. 55, e di seguito indicati (allegato A ) il quale ha ipotizzato quattro tipi di bandi corrispondenti a quattro fasce di appalti in relazione all'importo e precisamente:
  - a) appalti di importo non superiore ad un milione di E.C.U. , nei quali la qualificazione si attua sulla base del solo certificato di iscrizione all'A.N.C. ;
  - b) appalti di importo pari o superiore ad un milione e non superiore a cinque milioni di E.C.U., per i quali la qualificazione è sostanzialmente operata mediante requisiti minimi di graduale selettività e relativi a due soli parametri di valutazione;
  - c) appalti di importo pari o superiore a cinque milioni e inferiore a trentacinque milioni di E.C.U., per i quali la qualificazione si effettua mediante una pluralità di elementi con percentuali di più accentuata selettività;
  - d) appalti di importo pari o superiore a trentacinque milioni di E.C.U., per i quali è prevista una pluralità di requisiti minimi con percentuali di valore altamente selettive.
2. I documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra saranno allegati alla domanda che i concorrenti per l'asta o che gli aspiranti all'invito alla gara per la licitazione dovranno far pervenire all'ente entro il termine precisato nel predetto bando. La domanda e gli allegati dovranno risultare in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

**Art.29**  
**Le associazioni ed i raggruppamenti temporanei d ' imprese – I consorzi**

1. Le associazioni ed i raggruppamenti temporanei d ' imprese, rispettivamente per gli appalti dei lavori, delle forniture e dei servizi, sono ammessi sia in caso di pubblici incanti, licitazioni private e appalti – concorso, sia in caso di trattativa privata.
2. Essi devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, le seguenti disposizioni.
  - a) l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti;
  - b) è possibile la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi per tutte le gare relative ad appalti di importi sia inferiori sia superiori alla soglia comunitaria, fatto obbligo all'Amministrazione di farne espressa menzione nel bando di gara;
  - c) la costituzione dell'associazione o del raggruppamento di imprese deve essere realizzata prima della partecipazione alla gara e comunque prima della presentazione dell'offerta e non può subire modifiche durante e dopo l'espletamento della gara stessa, nel caso dei lavori. Nel caso delle forniture e dei servizi, invece, la formale costituzione del raggruppamento deve essere realizzata prima della stipulazione del contratto di appalto;
  - d) l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite; non può, invece, partecipare alla stessa gara a titolo individuale, quale componente di una riunione temporanea o in più riunioni di imprese oppure quale amministratore unico di società. Nei casi in cui sia prevista la prequalificazione delle imprese, la riunione può avvenire solo tra imprese che abbiano superato detta prequalificazione.
3. I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e trattative private per i lavori pubblici e di pubblica utilità alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

**Art. 30**  
**La lettera d'invito**

1. Per i pubblici incanti e per il concorso di idee farà testo solo il bando di gara; per la licitazione privata e per l'appalto – concorso, invece, oltre al bando di gara ,è prevista la lettera d'invito a presentare l'offerta, nella quale si dovranno specificare le notizie riportate negli allegati del D.P.C.M. 10 Gennaio 1991, n.55 e tutti i prescritti documenti da presentare, a seconda dell'importo dell'appalto, sia per l'ammissione alla gara nonché per l'aggiudicazione. Pur costituendo una specifica peculiarità dei predetti procedimenti di gara, la lettera d'invito si ha di norma anche nelle cosiddette gare ufficiose relative al cottimo o alla trattativa privata, richiedendosi ovviamente , una documentazione meno complessiva.
2. La lettera d'invito ed il bando di gara non sono da considerarsi vincolanti per l'ente – il quale può decidere, con provvedimenti motivati, di non perfezionare il rapporto contrattuale – ma rappresenta semplicemente un invito all'impresa a fare la propria offerta ed impegna l'Amministrazione solo dopo la stipulazione del contratto.
3. La lettera d'invito, chiara e precisa, costituisce “ *lex specialis* “ del procedimento di gara e dovrà contenere, oltre alle notizie di cui sopra, prescritte dal sopracitato D.P.C.M. n. 55/1991, l'elenco dettagliato di tutti i documenti che l'ente richiede per l'ammissione alla gara. Comunque, nel caso di formulazione equivoca, si procederà nel senso più favorevole per l'ammissione dei concorrenti, per assicurarne una più ampia partecipazione e per salvaguardare il principio della “*par condicio*”.
4. Essa, inoltre, deve contenere puntualmente l'indicazione dei casi di esclusione per la mancata o incompleta presentazione di documenti o dell'offerta, fermo restando il potere dell'ente di esclusione anche per inosservanza di tutte le altre prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte, quando queste rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione e garantiscano la parità dei concorrenti.
5. Le lettere d'invito dovranno essere spedite tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In casi eccezionali, e comunque con provvedimento motivato, sarà possibile spedire alle imprese la lettera – invito a mezzo telegrafo, telefax, posta ordinaria o notifica.
6. La lettera d'invito deve prescrivere la precisa indicazione dei soggetti – persone fisiche abilitate specificamente alla partecipazione alla gara, ad avere i rapporti con l'ente nel corso dell'esecuzione contrattuale, alla conduzione ed alla esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, nonché dell'identità di tutte le persone che sono autorizzate ad essere presenti nei cantieri.
7. L'affidamento in subappalto ed a cottimo è regolato nei modi e nei tempi previsti dalla legge 216/95.

**Art. 31**  
**La documentazione**

1. Per partecipare alla gara, l'impresa dovrà far pervenire, nel prescritto termine perentorio, esclusivamente per mezzo del servizio postale, un plico raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente scritta. “Offerta per la gara del giorno \_\_\_\_\_”, nel quale dovranno essere inclusi, oltre l'offerta, contenuta in apposita busta, tutti i documenti richiesti nella lettera d'invito o nel bando di gara e precisamente:
  - A) – per gli appalti relativi ai lavori pubblici.

- I) una dichiarazione, redatta su carta in competente bollo, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 Gennaio 1968, n. 15, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante , con la quale l'impresa attesta:
- a) di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare;
  - b) di aver preso piena ed integrale conoscenza del capitolato generale per gli appalti delle opere dello Stato, approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n. 1063, del regolamento per la disciplina dei contratti e del capitolato speciale d'appalto, e di accettarne tutte le condizioni;
  - c) di obbligarsi ad effettuare i lavori entro il termine previsto nel capitolato speciale d'appalto, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;
  - d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza.
- II) certificato di iscrizione all'A.N.C., di data non anteriore ad un anno a quella della gara , o dichiarazione sostitutiva, debitamente autenticata, di data non anteriore a quella dell'invito ;
- III) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara:
- per le ditte individuali, del titolare dell'impresa e del direttore tecnico, se questi è persona diversa dal titolare;
  - per le società commerciali o loro consorzi: del direttore tecnico e di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; del direttore tecnico e di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; del direttore tecnico e di tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; del direttore tecnico e degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di società o consorzi.
- IV) certificato del tribunale sezione fallimentare, di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara o dichiarazione sostitutiva, in bollo e debitamente autenticata, di data non anteriore a quella dell'invito, attestante che a carico dell'impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni:
- per le società commerciali, cooperative o loro consorzi:
- V) certificato del tribunale, cancelleria società commerciali, di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara , o dichiarazione sostitutiva, in bollo e debitamente autenticata ,di data non anteriore a quella dell'invito, dal quale risulti :
- l'iscrizione nel registro,
  - i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società
  - che la società è legalmente costituita e gode del libero esercizio dei suoi diritti ;
- VI) certificato del tribunale, cancelleria società commerciali, dal quale risultino tute le notizie relative alla società e la validità dello statuto. Le cooperative di produzione, lavoro e loro consorzi devono, altresì presentare:
- regolare certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio, o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale , di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara ;
  - l'elenco nominativo relativo alla mano d'opera dei soci lavoratori, conforme allo specchio prescritto per le domande di iscrizione nel registro prefettizio, con l'aggiunta

delle variazioni avvenute successivamente, ed in particolare l'indicazione dei soci idonei non altrimenti impegnati ed in numero sufficiente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Le suddette indicazioni dovranno essere fornite, per quanto riguarda i consorzi, in relazione esclusivamente ai soci lavoratori delle cooperative consorziate. L'impresa, nel caso in cui intenda affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori, è tenuta a presentare, altresì, unitamente alla documentazione di cui sopra, una dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, nella quale siano indicate le opere che vorrà subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della legge 19 Marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 34 del D.L. 19 Dicembre 1991, n. 406 e successive integrazioni e dall'art. 34 della legge 216/95. In mancanza della predetta dichiarazione, l'impresa non avrà la possibilità di utilizzare tali istituti. Per gli appalti dei lavori con il metodo di cui all'art. 1, lett. e), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

VII) elenco dei lavori simili eseguiti ;

VIII) dépliants illustrativi per le forniture principali comprese nei lavori;

B) – per gli appalti relativi alle forniture, le imprese dovranno presentare, oltre l'offerta ed i documenti di cui sopra:

- la dichiarazione di cui alla lettera A), punto I), ad eccezione delle lettere a) e c) che saranno così modificate:
  - a) di obbligarsi ad eseguire la fornitura, eventualmente trasporto incluso, ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi e compensativi;
  - b) di obbligarsi ad effettuare la fornitura entro il termine di gg..... dalla data di ordinazione, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;
- i campioni precisati nel capitolato speciale d'appalto ed eventualmente i dépliants illustrativi del materiale oggetto dell'appalto;

C) – per gli appalti relativi ai servizi, le imprese dovranno presentare, oltre l'offerta ed i documenti di cui sopra:

- la dichiarazione di cui alla lettera A), punto I), ad eccezione delle lettere a) e c) che saranno così modificate:
  - a) di obbligarsi ad eseguire il servizio ai prezzi offerti che riconosce remunerativi e compensativi;
  - b) di obbligarsi ad effettuare il servizio nei termini di cui al capitolato speciale d'appalto;

Per gli appalti dei lavori, delle forniture e dei servizi, soggetti per importi alle norme comunitarie vigenti nel nostro ordinamento giuridico, i documenti da presentarsi sono, oltre quelli di cui sopra – sostituendo il solo certificato di validità con la copia dell'atto costitutivo della società, autenticata da un notaio, con annesso statuto aggiornato, attuale e vigente – tutti gli altri documenti previsti dalle rispettive vigenti leggi.

## **Art. 32** **Le tornate di gara**

1. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda a tornate di gara d'appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato, con menzione delle altre istanze.
2. Tale documentazione deve essere allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre secondo l'ordine stabilito nel bando di gara .

3. Nel caso si preveda che un'impresa possa risultare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte della prima ditta risultante vincitrice di uno degli appalti dovranno essere escluse dalle gare successive.

### **Art. 33** **L'offerta**

1. L'offerta è la dichiarazione, redatta per iscritto su carta in competente bollo nelle forme e nelle modalità stabilite nel bando di gara o nell'invito alla gara, contenente l'indicazione del prezzo, sia nella precisazione dell'importo offerto, sia nell'espressione del ribasso o dell'aumento con la relativa misura percentuale, così in cifre come in lettere, senza abrasione o correzione di sorta.
2. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è da considerarsi valido quello indicato in lettere.
3. L'offerta – sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante della società o ente cooperativo e, per i lavori, dalla capo – gruppo dell'associazione temporanea delle imprese, per le forniture e per i servizi facenti parte del raggruppamento – dovrà essere chiusa in apposita busta - debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara – nella quale andranno inseriti altri documenti.
4. La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita nel plico di documenti, da inviare nel termine prescritto. Non sono ammesse, nelle gare ufficiali, offerte fatte per telefono, telegrafo o telefax.
5. L'Amministrazione dovrà stabilire, di volta in volta, a seconda dell'importanza dell'appalto, un termine equo ed adeguato per consentire alle imprese invitate la presentazione di una meditata offerta. Fanno eccezione: i pubblici incanti negli appalti soggetti alle norme nazionali, i cui termini sono previsti per legge e gli appalti aventi rilevanza comunitaria, i cui termini sono disciplinati dalle apposite disposizioni legislative e regolamentari riassunti negli allegati a) e b).
6. Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta è da considerarsi perentorio. Ai fini del ricevimento dell'offerta, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo del plico all'ufficio protocollo dell'ente, che immediatamente provvederà alla registrazione, apponendo sul plico la data e l'ora del ricevimento, ed alla trasmissione all'ufficio competente all'esperimento della gara.
7. L'offerta una volta presentata, non può essere più ritirata dal concorrente al quale è data solo la possibilità di presentare, sempre entro il termine prescritto, altra offerta successiva che modificherà quella precedente e la revocherà, in quanto non è possibile la manifestazione di due volontà diverse e contraddittorie che possono coesistere contemporaneamente l'una indipendente dall'altra.
8. L'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite; non può, invece, partecipare alla stessa gara a titolo individuale, quale componente di una riunione temporanea o in più riunioni di imprese oppure quale amministratore unico di società.
9. Saranno escluse dalla partecipazione all'aggiudicazione dell'appalto le offerte, presentate da due o più ditte differenti, sottoscritte dallo stesso legale rappresentante o dal legale rappresentante di una ditta che ha sottoscritto regolare offerta quale socio di un'altra ditta.

### **Art. 34** **Le offerte anomale**

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti dei lavori, delle forniture e dei servizi, l'Amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte

rispettivamente ai sensi dell'art. 29 del D.L. 19 Dicembre 1991, n. 406 e successive modificazioni, dell'art. 16 del D.L. 24 Luglio 1992, n. 358 e dell'art. 25 del D.L. 17 Marzo 1995, n. 157, nonché ai sensi dell'art. 5 della legge 2 Febbraio 1973, n. 14, e della vigente normativa.

### **Art. 35** **La trattativa privata**

1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.
2. Il ricorso della trattativa privata è sempre ammesso per gli appalti di forniture e servizi quando:
  - a) la gara pubblica sia andata deserta, ovvero siano state presentate offerte irregolari e non valide, purchè le condizioni della proposta iniziale dell'Amministrazione non siano ritenute fundamentalmente modificate ;
  - b) la presentazione oggetto del contratto, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla presentazione dei diritti di esclusiva, non possa essere eseguita, a giudizio dell'Amministrazione non siano ritenute fundamentalmente modificate;
  - c) l'oggetto contrattuale venga definito dal responsabile dell'ufficio interessato inerente ad attività sperimentali e di ricerca o consista nell'acquisizione di materiali, impianti ed apparecchiature di alta tecnologia ed affidamento dei relativi servizi di manutenzione e di revisione nonché nell'affidamento delle forniture di serie di prodotti indispensabili al completamento, al funzionamento ed all'efficienza dei materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature ad alta tecnologia;
  - d) vi sia eccezionale urgenza, risultante da avvenimenti imprevedibili che non consentano l'indugio delle gare o costituiscano l'esecuzione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
  - e) si tratti di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di fornitore o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'Amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente , l'impegno o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
  - f) si tratti di servizi complementari o di perizie suppletive non compresi nel progetto iniziale, né nell'appalto principale, ma che, a causa di circostanze imprevedute, siano divenuti necessari per la completa ed efficace prestazione del servizio oggetto del progetto iniziale o dell'appalto principale , purchè siano affidati allo stesso appaltatore principale e :
    - non possano venire separati sotto il profilo tecnico ed economico dall'appalto principale senza gravi inconvenienti ovvero,
    - pur essendo separabili dall'appalto principale siano comunque strettamente indispensabili per il suo completamento o per la sua efficacia.
    - l'importo degli appalti di servizi complementari non può complessivamente superare il venti per cento dell'importo dell'appalto principale.
3. Il ricorso alla trattativa privata è inoltre, sempre ammesso mediante la gara informale per gli appalti di lavori nei seguenti casi:
  - a) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 E.C.U., nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello stato e, in particolare, dell'art. 41 del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827;
  - b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 E.C.U., nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti ;
  - c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 E.C.U., per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate, di cui alla legge 1° Giugno

1939 n. 1089, e successive modificazioni. L'elenco delle ditte, il Capitolato Speciale d'appalto, la lettera di invito e l'autorizzazione a contrarre dovranno essere approvati con delibera di Giunta.

4. Oltre ai casi sopradescritti, per l'appalto di forniture, di servizi e di lavori si ricorre a :
  - a) trattativa diretta con comparazione economica, anche telefonica, attuata da direttore dei lavoratori o dal responsabile dell'ufficio interessato alla fornitura o del servizio non superiori i 5.000.000 di lire al netto dell'IVA. Della avvenuta comparazione economica deve essere dato atto nell'atto deliberativo o nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione.
  - b) Trattativa privata previa gara ufficiosa fra almeno tre ditte specializzate qualora l'importo dei lavori della fornitura o del servizio sia compreso tra i 5.000.000 ed i 15.000.000 di lire al netto dell'IVA. Le ditte saranno indicate dal responsabile dell'ufficio che segue i lavori, la fornitura o il servizio, sulla base delle proprie conoscenze tecniche e dell'esperienza di settore. Le offerte saranno aperte alla presenza del funzionario responsabile di area. Della avvenuta comparazione economica deve essere dato atto nell'atto deliberativo o nella determinazione dirigenziale.
  - c) Trattativa privata pubblicizzata con lettera di invito pubblicata all'albo pretorio sul servizio televideo telematico Quasco ed inviata a non meno di quindici ditte specializzate qualora l'importo dei lavori della fornitura o del servizio sia compreso tra i 15.000.000 ed i 150.000.000 di lire al netto dell'IVA. Le ditte saranno indicate dal responsabile dell'ufficio che segue i lavori, la fornitura o il servizio, sulla base delle proprie conoscenze tecniche e dell'esperienza di settore. Le offerte saranno aperte alla presenza di almeno due testimoni dal funzionario responsabile di area, che individuerà tra i dipendenti del settore il segretario verbalizzante.
5. Gli appalti dei lavori, delle forniture e dei servizi soggetti per importi alle norme comunitarie possono essere affidati a trattativa privata con i criteri stabiliti rispettivamente dai decreti legislativi e successive modificazioni ed integrazioni: 19 Dicembre 1991, n. 406, per i lavori, 24 Luglio 1992, n. 358, per le forniture e 17 Marzo 1995, n. 157, per i servizi.
6. Gli inviti a partecipare alla gara informale potranno essere diramati dagli uffici competenti in considerazione della peculiarità dell'affidamento e dell'urgenza di provvedere, con uno dei seguenti sistemi:
  - servizio postale a mezzo raccomandata ;
  - ufficiale giudiziario;
  - consegna a mano con ricevuta nel caso di ritiro presso l'ufficio proponente competente ;
  - telefax;
  - telegramma:
7. Le offerte dovranno essere presentate, tranne quanto previsto dal precedente comma 4 lettera a), nel rispetto comunque delle condizioni e modalità previste dall'invito, in busta chiusa e sigillata da consegnare o far pervenire entro termini prestabiliti. La modalità dovrà essere scelta preventivamente con esclusione di possibilità alternative che potrebbero vanificare la trasparenza e facilitare la strumentalizzazione della gara.

## **CAPO IV LA FASE DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI**

### **Art. 36**

#### **Il processo verbale di gara e compiti e i poteri del presidente**

1. Il processo verbale di gara, detto più semplicemente verbale di gara, è l'atto terminale del procedimento per l'espletamento della gara. Nella parte conclusiva il provvedimento dichiara, in caso di esito positivo, l'aggiudicazione provvisoria o definitiva dell'appalto, ovvero, in caso



d'esito negativo, la diserzione dell'espletamento di gara. Trattasi di atto pubblico ed il suo contenuto fa fede fino a querela di falso. Nel verbale di gara devono essere descritte dettagliatamente, con una esatta descrizione cronologica, tutte le operazioni di svolgimento della gara. Dovrà anzitutto indicare l'oggetto dell'appalto; nel preambolo saranno precisati: l'anno, il giorno, l'ora e la località in cui si effettua la gara; il nome del presidente della gara, del segretario rogante il processo, dei testimoni – esperti, questi ultimi in numero non inferiore a due, noti ed idonei. Nelle premesse si citeranno i provvedimenti che hanno consentito la gara, precisando le modalità della stessa con il richiamo delle disposizioni legislative che la regolano, indicando, nel caso di licitazione privata o appalto – concorso, l'elenco delle ditte alle quali è stato spedito l'invito a partecipare alla gara e le condizioni fissate per l'appalto, ed elencando i nominativi ed i motivi di esclusione delle ditte non in regola. Il verbale di gara, infine, dovrà essere sottoscritto dal presidente, dall'aggiudicatario, se presente, dai testimoni e dal segretario di gara.

2. Il presidente della gara, che è il protagonista del contenuto del verbale, deve:
  - a) provvedere alla direzione dello svolgimento della gara, con le necessarie ed indispensabili decisioni da adottare, all'osservanza degli adempimenti da parte delle imprese concorrenti, in ossequio a quanto prescritto dal bando e dalla lettera di invito dai quali non può, per nessun motivo, derogare; quindi, la sua attività è svolta nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative ed in perfetta osservanza di quanto richiesto dalla lettera d'invito e dal bando di gara;
  - b) dichiarare l'apertura della gara, precisando l'oggetto dell'appalto e le relative condizioni e prescrizioni fissate nel bando e nella lettera d'invito, mettendo a conoscenza dei concorrenti disegni, modelli, campioni, se ve ne sono;
  - c) verificare la ritualità delle pubblicazioni e della diramazione degli inviti;
  - d) procedere al riscontro dell'integrità dei plichi ricevuti ed accertarsi che gli stessi siano pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara e nella lettera d'invito;
  - e) procedere all'apertura dei plichi e quindi all'esame della regolarità formale della documentazione presentata;
  - f) procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte riguardanti le ditte la cui documentazione è stata ritenuta regolare;
  - g) formare la graduatoria delle offerte;
  - h) procedere alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria o definitiva dell'appalto;
  - i) disporre che siano assunte a verbale le dichiarazioni e le eventuali contestazioni delle ditte concorrenti;
  - j) decidere di rinviare la continuazione dello svolgimento della gara, quando se ne ravvisi la necessità, ad altro giorno, avvertendo tempestivamente i soggetti invitati per il principio del *neminem laedere*.
3. Nel caso di offerte uguali si procederà ad una trattativa privata per un miglioramento, con il metodo delle offerte segrete, fra tutti coloro che hanno presentato offerte uguali; nella stessa seduta, se sono tutti presenti, in una seduta successiva, se sono presenti solo in parte o non è presente alcuno. Nel caso in cui, anche a seguito della predetta trattativa privata non pervengano offerte di miglioramento o risultino ancora uguali, si procederà al sorteggio;
4. è facoltà del presidente di non far luogo alla gara o di differirne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare riserve al riguardo.
5. La seduta di gara può essere altresì sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno per comprovati motivi inerenti l'ulteriore istruttoria, ivi compresa l'acquisizione di eventuali pareri degli uffici dell'ente. La durata del differimento dovrà essere adeguata al motivo della sospensione.

## **Art. 37** **L'aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione è il momento in cui si va ad individuare l'appaltatore dell'opera, della fornitura o del servizio. Spetta alla giunta l'approvazione del verbale di gara nel quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria – nei pubblici incanti, nella licitazione privata e nella trattativa privata a seguito di gara ufficiosa, pubblicizzata – o del verbale conclusivo della commissione giudicatrice dell'appalto – concorso e del concorso di idee. Nel caso di appalto - concorso per interventi finanziati con mutuo, l'aggiudicazione definitiva è subordinata al perfezionamento *medio tempore* del contratto di mutuo.
2. All'aggiudicazione definitiva si dovrà procedere entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data d'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza, però, pretendere alcun rimborso, compenso od indennizzo di sorta.
3. La giunta potrà deliberare di procedere al rinnovo della gara per riammissione di offerta erroneamente ammessa. Si dovrà dare comunicazione del giorno in cui si terrà la nuova gara a tutti coloro che avevano già presentato l'offerta.
4. La giunta può, inoltre, annullare la gara con deliberazione congruamente motivata ed a tutela del pubblico interesse, evitando tale provvedimento nel caso riscontrasse semplici e sanabili irregolarità formali. In caso di annullamento della gara, nessun rimborso, compenso od indennizzo sarà corrisposto all'impresa aggiudicataria provvisoria.
5. Sia il provvedimento di aggiudicazione sia quello di eventuale esclusione vanno comunicati agli interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. L'aggiudicazione sarà definitiva solo dopo che la relativa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.

### **Art. 38**

#### **Le spese contrattuali**

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta a versare nelle casse dell'ente l'importo relativo alle spese contrattuali, entro il termine di giorni dieci dalla ricezione della lettera con la quale l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione ed indica le modalità di versamento .
2. Le spese contrattuali sono quelle relative ai bolli, ai diritti di segreteria per il rogito del contratto e per le sue copie ed allegati, all'imposta di registro del contratto e dei suoi allegati ed alle eventuali volture catastali e trascrizioni.
3. Il deposito delle spese contrattuali, essendo effettuato con l'unico ed esclusivo scopo specifico di soddisfare le spese sostenute, non può essere utilizzato dall'Amministrazione per eventuali prelievi dovuti ad applicazione di penalità per qualunque inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria, né può servire per incameramento della cauzione, perché solo la cauzione ha la funzione specifica di garantire le obbligazioni nascenti dal contratto.

### **Art. 39**

#### **La cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni nascenti dai contratti, le imprese debbono prestare idonea cauzione con le modalità stabilite dal capitolato speciale o, in mancanza, dall'atto deliberativo posto a base del procedimento.
2. L'ente, in qualità di conduttore nei contratti di locazione di immobili urbani, non è tenuto a prestare alcuna cauzione. Per i beni patrimoniali ceduti in fitto dall'Amministrazione, è dovuto un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone non soggetto ad aggiornamenti ISTAT e produttivo dei soli interessi legali da conguagliarsi alla fine di ciascun anno sull'ultimo canone, salvo quanto diversamente disposto da regolamenti per l'assegnazione degli alloggi comunali.

3. Per gli appalti relativi alle forniture ed ai pubblici servizi, può essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio, che sarà infruttifero, il cui importo e le cui modalità di prestazione devono essere indicati nel capitolato speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera d'invito.
4. I depositi provvisori costituiti dai concorrenti non aggiudicatari sono restituiti subito dopo l'aggiudicazione della gara.
5. Per la cauzione provvisoria e definitiva relativa agli appalti dei lavori si fa riferimento alla normativa vigente in materia od in particolare a quanto disposto dalla legge 216/95.
6. I depositi cauzionali possono essere costituiti, nei modi stabiliti dalla legge 10 Giugno 1982, n. 348, in titoli di Stato anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 Febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni ed iscritte nel D.M. 16 Novembre 1993.
7. In caso di polizza fidejussoria non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione e la banca o la società assicuratrice devono dichiarare di prestarla rinunciando esplicitamente ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 del codice civile.
8. La cauzione prestata mediante fidejussione dovrà contenere esplicito impegno dell'azienda, istituto o impresa, a versare la somma stessa alla tesoreria dell'ente nel caso in cui la cauzione debba essere incamerata ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 16 Luglio 1962, n. 1063.
9. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non presti la cauzione definitiva nel termine stabilito dall'ente, l'Amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, procedendo all'erogazione delle seguenti sanzioni:
  - incameramento dell'eventuale deposito provvisorio;
  - comunicazione al comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori, entro dieci giorni dalla data della mancata prestazione della cauzione, per gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
10. L'Amministrazione può procedere all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria ed, in alternativa procedere ad un nuovo appalto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario inadempiente, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno – ivi compresi i maggiori oneri per lo scorrimento della graduatoria e del nuovo affidamento – sullo stesso deposito provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza o di non esistenza del citato deposito.
11. I concorrenti che al momento della gara risultino essere creditori dell'ente per importi esigibili superiori alla cauzione da prestare possono essere esonerati, previa richiesta, dal deposito cauzionale provvisorio. In tal caso, detti concorrenti dovranno esplicitamente autorizzare il congelamento dei crediti non contestati per l'importo pari alla cauzione richiesta.
12. L'esonero dal prestare garanzia a mezzo depositi cauzionali definitivi – qualora il contraente sia di notoria solidità e solvibilità – è sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura, di norma, viene indicata nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara.
13. Quando, per lavori di riparazione, restauro, riduzione o trasformazione, debbono essere affidati alle imprese aggiudicatarie materiali od oggetti di particolare valore in dotazione all'ente, potrà richiedersi un'idonea speciale garanzia.
14. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, così come previsto nei capitolati speciali, e sarà restituita al contraente entro trenta giorni dallo scadere di tale termine.
15. Allorchè trattasi di lavori che si protraggono per più anni, ovvero di forniture o lavorazioni costituite da più partite, distanti le une dalle altre e per quantità definite, l'Amministrazione potrà ordinare lo svincolo della quota – parte di cauzione corrispondente alla parte di fornitura e lavorazione eseguita in ciascun anno, o di una o più partite, per la quota rispettiva

corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte del contratto che resta ancora da adempiere.

16. Per la polizza di responsabilità civile professionale del progettista o dei progettisti per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza relative alla progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 40**

##### **L'adeguamento dei corrispettivi e dei prezzi**

1. Fatto salvo quanto previsto per gli alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) i contratti di locazione con destinazione abitativa e diversa sono soggetti ad aggiornamento annuale del canone con le variazioni degli indici ISTAT previsti dalla normativa vigente in materia.
2. I contratti di acquisto o alienazione di immobili sono soggetti ad aggiornamento automatico del prezzo dal momento dell'accordo al momento della stipula con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo relativi all'intera collettività nazionale .
3. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi e l'anticipazione di pagamenti, si fa espresso riferimento alla normativa vigente.
4. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di un istruttoria condotta dai competenti funzionari direttori d'area responsabili dell'acquisizione dei beni e dei servizi, ai sensi dell'art. 44, comma 4, della legge 23 Dicembre 1994, n. 724.
5. Per le opere provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile.

#### **Art. 41**

##### **La stipulazione del contratto**

1. La stipulazione del contratto, il cui contenuto nei suoi elementi essenziali sarà stato precedentemente approvato con deliberazione esecutiva di giunta, deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'impresa aggiudicataria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, comunque, dopo gli accertamenti antimafia.
2. Nell'occasione, l'impresa deve dare prova, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricezione della comunicazione:
  - a) di avere versato le somme indicate dall'Amministrazione a titolo di spese contrattuali e nei termini e con le modalità previste nell'art. 38 ;
  - b) di avere effettuato la costituzione del deposito cauzionale o la trasformazione in definitivo del deposito provvisorio presentato in sede di gara o la costituzione di fidejussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei modi e nei termini di cui all'art. 39 ;
  - c) di avere esibita tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni fatte in sede di gara .
3. Ove il termine di cui sopra non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione con le conseguenziali statuizioni di cui al precedente art. 39.
4. Il contratto di appalto dell'ente può essere stipulato in tre forme diverse :
  - mediante atto pubblico, redatto da un notaio;

- mediante atto pubblico amministrativo, redatto a cura del segretario o di chi legittimamente e a tutti gli effetti lo sostituisce;
  - mediante scrittura privata, cioè con la semplice sottoscrizione della convenzione da parte dei contraenti, senza necessità dell'ausilio del notaio o del segretario dell'ente, intendendosi per tale anche l'accordo intervenuto, a norma dell'art. 17, R.D. 18 Novembre 1923, N. 2440.
5. L'atto pubblico amministrativo è il caso più ricorrente nei contratti di appalto dell'ente mentre sono da considerarsi eccezionali le altre due forme.
  6. L'Amministrazione, con deliberazione di giunta, può stabilire che il contratto venga stipulato con atto pubblico, anche nei casi in cui tale forma non sia richiesta dalle norme vigenti, sia in forma amministrativa che per rogito notarile, individuando in tale ultima ipotesi il finanziamento delle relative spese. Anche il privato contraente può fare richiesta di rogito per mano di notaio, con spese a suo carico.
  7. I contratti di modesta entità, conclusi per trattativa privata, eventualmente anche per mezzo di corrispondenza, o mediante la sottoscrizione della deliberazione relativa all'appalto da parte dell'appaltatore. La deliberazione dovrà, comunque, contenere le clausole principali da rispettare nonché la seguente formula nel dispositivo: "Il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della deliberazione".
  8. Le scritture private saranno soggette a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 6 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte interessata.
  9. I contratti, in qualunque forma stipulati, non sono soggetti al visto di esecutività.
  10. Prima della stipula del contratto si dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 Marzo 1990, n. 55, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta, indicando il sistema di aggiudicazione adottato nelle forme e nei modi come per l'avviso e bando di gara. Dalle stesse fonti le imprese interessate potranno avere notizie del risultato della gara.
  11. Ai sensi dell'art. 1 del D. P. C. M. 11 Maggio 1991, n.187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, nonché i consorzi delle società consorziate che comunque partecipano alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera, devono comunicare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

## **Art. 42**

### **L'ufficiale rogante del contratto**

1. I contratti dell'ente, senza limiti di valore ed in considerazione del fatto che costituiscono il perfezionamento di una completa istruttoria da parte dei competenti uffici, sono rogati nella forma pubblica amministrativa dal segretario dell'ente o dal suo vicario in caso di assenza o impedimento, a meno che una delle parti contraenti non domandi che il rogito avvenga a mezzo di notaio o la legge espressamente lo preveda.
2. Oltre al segretario, nessun altro funzionario ha competenza a rogare i contratti dell'ente ad eccezione del segretario reggente, supplente o del vicesegretario.
3. Il segretario – ufficiale rogante – o chi ne fa le veci, dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento del notariato e rispettare, altresì,

tutte le norme contenute nella legge di registro ed in altre leggi generali e speciali nonché nel presente regolamento.

4. Il segretario, nella sua funzione notarile, deve tenere uno speciale repertorio sul quale devono annotarsi, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata, che debbono essere sottoposti, sempre a sua cura, a registrazione fiscale.
5. Per gli atti rogati dal segretario, con spese a carico del privato contraente o dell'ente stesso, è obbligatoria la riscossione dei diritti di segreteria stabiliti per legge; di guisa che non è possibile l'esenzione dal pagamento degli stessi a seguito di clausola contrattuale, la quale sarebbe nulla.

### **Art. 43**

#### **La consegna dei lavori e dei servizi. L'ordinazione delle forniture**

1. La consegna dei lavori e dei servizi è presupposto necessario perché l'impresa appaltatrice possa adempiere la propria prestazione in favore dell'ente nel pieno rispetto delle clausole contrattuali.
2. La consegna dei lavori e dei servizi è effettuata dal direttore dei lavori o dal funzionario responsabile del servizio che vi provvede mediante:
  - ricognizione delle aree oggetto di intervento;
  - tracciamento delle opere;
  - accertamento di misure e capisaldi altimetrici e planimetrici;
  - consegna di disegni di progetto a base d'appalto, redigendo, in contraddittorio con l'impresa, puntuale verbale di constatazione e di accettazione.
3. L'ordinazione delle forniture può essere effettuata dal direttore di area responsabile dell'ufficio economato o dal direttore d'area responsabile del singolo servizio interessato alla fornitura.
4. La consegna dei lavori e dei servizi, nonché l'ordinazione delle forniture, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di assoluta urgenza, subito dopo la deliberazione di aggiudicazione definitiva.
5. La consegna dei lavori e dei servizi e l'ordinazione delle forniture è un atto indispensabile da farsi da parte dell'Amministrazione. L'appaltatore non può provvedervi di sua iniziativa, anche se il contratto è stato stipulato e registrato.

### **Art. 44**

#### **Il controllo sull'esecuzione dei contratti**

1. La regolare esecuzione dei contratti di fornitura, somministrazioni e servizi viene accertata dagli organismi e con le modalità di volta in volta stabilite nei singoli capitolati speciali o, in mancanza, nella deliberazione posta a base del procedimento.
2. La puntuale e scrupolosa conduzione dei lavori pubblici è affidata per ogni appalto ad un direttore dei lavori ed, all'occorrenza, ad un assistente contabilizzatore.
3. Il direttore dei lavori tutela gli interessi dell'Amministrazione nei confronti dell'imprenditore e dei terzi.
4. Il direttore dei lavori accerterà, preventivamente e con assoluta precisione, le dimensioni, i confini, e le altre caratteristiche dell'area e farà fissare a cura dell'ufficio tecnico dell'ente i capisaldi planoaltimetrici per l'esatta individuazione dell'area di impianto dell'opera.
5. Per la disciplina organica delle funzioni ed i compiti del direttore dei lavori si applicano le norme di cui al regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, approvato con R.D. 25 Maggio 1895, n. 350 oltre a quanto previsto dalla legge 216/95.
6. La direzione dei lavori si estrinseca nelle seguenti attività ed atti :

- verifica generale del progetto;
  - verifica del livello di elaborazione progettuale , con eventuale predisposizione di disegni esecutivi e particolari;
  - richiesta e specificazione di ulteriori saggi, indagini, accertamenti effettuati;
  - riesame del preventivi di spesa , con stime aggiornate ai risultati degli accertamenti effettuati;
  - consegna dei lavori;
  - esecuzione e condotta dei lavori;
  - tenuta contabile dei lavori;
  - accertamento posizioni assicurative e previdenziali;
  - accertamento sussistenza delle misure di prevenzione e infortuni;
  - emanazione di disposizioni ed ordini di servizio;
  - redazione atti finalizzati al pagamento dei lavori;
  - redazione atti finalizzati alla chiusura dei lavori;
  - redazione atti preparatori del collaudo;
  - segnalazione all'ufficio amministrativo LL. PP. di eventuali inadempienze contrattuali.
7. La figura dell'assistente non ricopre mai un ruolo di supplenza del direttore dei lavori, del quale costituisce parziale ausilio, non potendosi in alcun modo sostituire allo stesso né svolgere i compiti istituzionali, anche ove ne possedesse i requisiti di legge.
8. E' affidata all'assistente la tutela degli atti contabili, ferma restando la responsabilità tecnico – amministrativa del direttore dei lavori.
9. Gli atti contabili possono essere elaborati mediante *personal computer* con procedure che consentano la stampa dei documenti conformi ai modelli previsti nel regolamento n. 350/1895.
10. L'alta sorveglianza dei lavori è affidata all'ingegnere capo che si pone nei confronti dell'Amministrazione come garante dell'operato sia del direttore sia dell'impresa appaltatrice.
11. Le competenze specifiche dell'ingegnere capo possono così sintetizzarsi:
- autorizzazioni a variazioni ed addizioni al progetto che non alterino le condizioni del contratto né la sostanza del progetto;
  - assistenza al collaudo unitamente al personale della direzione dei lavori;
  - liquidazione dei lavori in corso d'opera ed a saldo;
  - controllo e verifica della misurazione dei lavori;
  - controllo e verifica degli elaborati revisionali;
  - conferma del certificato di regolare esecuzione;
  - segnalazione all'ufficio gare e contratti di eventuali inadempienze contrattuali .
12. Le funzioni dell'ingegnere capo sono sempre affidate al funzionario direttore d'area tecnica che può rivestire contemporaneamente, in uno stesso appalto, la duplice funzione di direttore dei lavori e di ingegnere capo.
13. In ordine alle concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche e di servizi, e per tutta la durata di gestione, l'ente, a mezzo di propri tecnici ed organismi, verificherà sia l'esatta erogazione del servizio in favore dell'utenza e sia la regolare manutenzione , l'ammodernamento ed il potenziamento delle infrastrutture e degli impianti. I predetti tecnici ed organismi segnaleranno tempestivamente all'ufficio gare e contratti le eventuali inadempienze contrattuali.

#### **Art. 45**

#### **Le perizie di variante e/o suppletive**

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), della legge 11 Febbraio 1994, n.109, o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
  - c) nei casi previsti dall'art.1664, secondo comma, del codice civile;
  - d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori od omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
  3. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti al dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera. Sono inoltre, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo all'aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
  4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
  5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

#### **Art. 46**

#### **Le vicende del contratto**

1. Il rapporto contrattuale non può cessare né essere modificato ove si dovessero verificare durante l'esecuzione del contratto difficoltà che rendano più onerosa la prestazione nei casi e nei limiti di cui alle disposizioni vigenti.
2. La deliberazioni con la quale si instaura il procedimento contrattuale deve prevedere per i casi di risoluzione e di rescissione del contratto uno specifico rinvio al presente articolo.
3. L'ente ha facoltà di risolvere unilateralmente i contratti di lavori, forniture o servizi mediante il pagamento delle prestazioni effettuate dall'appaltatore e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
4. Fatte salve le altre ipotesi contemplate da disposizioni di leggi vigenti, per i contratti contemplati dal precedente comma l'impresa può essere dichiarata decaduta:
  - a) se non provvede regolarmente all'inizio dell'appalto ad assumere la consegna dei lavori, della fornitura o del servizio ed alla sistemazione del cantiere e/o dei materiali occorrenti;
  - b) se nel corso dell'appalto si rende inadempiente o gravemente negligente in modo tale da compromettere il regolare andamento dei lavori, delle forniture e dei servizi;
  - c) se cede l'appalto;
  - d) se viene condannata per frode o dichiarata fallita.
5. L'impresa dichiarata decaduta incorre nella perdita della cauzione a titolo di penale, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.



6. Se l'impresa è una persona fisica o una ditta individuale, la morte del suo titolare determina la risoluzione del contratto, salva la facoltà per l'ente di concedere la continuazione agli eredi.
7. In tutti i casi di risoluzione per colpa dell'appaltatore è in facoltà dell'ente di assicurare la prosecuzione dell'appalto mediante l'esecuzione in danno, salva restando l'applicazione delle penalità e delle sanzioni previsti in ciascun contratto.
8. L'inadempienza o la negligenza sarà previamente contestata all'impresa con intimazione a provvedere e a fornire giustificazioni nel termine perentorio di gg. 30 e con diffida di decadenza.
9. L'Amministrazione potrà sempre recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale.
10. I provvedimenti di risoluzione e di rescissione del contratto devono essere formalizzati o adottati dalla giunta con regolare deliberazione esecutiva, da notificarsi all'appaltatore.

#### **Art. 47**

#### **Il collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi**

1. Il collaudo è la verifica delle modalità di esecuzione e/o di prestazione dell'opera, della fornitura o del servizio, la valutazione dell'entità degli scostamenti dal progetto originario o dalle varianti nonché il controllo che i prezzi applicati siano quelli pattuiti.
2. Il limite d'importo oltre il quale è necessario procedere al collaudo è fissato in L.1.000.000.000.
3. Al di sotto di tale importo si procede mediante certificato di regolare esecuzione che sarà predisposto dal direttore dei lavori.
4. Il collaudatore può essere scelto dall'ente sia tra i suoi funzionari che tra quelli di altre pubbliche amministrazioni od anche tra i liberi professionisti, di cui alle delibere consiliari n. 20-21-22 del 07/03/1996, ostando alla nomina il solo fatto di aver partecipato alla redazione dei progetti o alla direzione e sorveglianza dei lavori.
5. I funzionari dell'ente non possono comunque effettuare collaudi, in corso d'opera o finali, nel caso che la progettazione o la direzione dei lavori sia stata affidata ad altro tecnico dello stesso ufficio.
6. Nel caso, data la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, si renda necessario nominare una commissione di collaudo, che può richiedere la collaborazione multidisciplinare di più specialisti, le operazioni vanno dirette da un presidente, anche se in ogni caso il lavoro dei tecnici non dovrà esprimere una volontà collegiale.
7. Le risultanze del collaudo seguono la maggioranza dei pareri espressi; in caso di parità è determinante il voto del presidente.
8. I verbali di collaudo e la relazione finale dovranno essere firmati da tutti i commissari ai quali è lasciata ampia libertà di giudizio. Gli eventuali dissensi dei singoli potranno essere espressi nella forma di commenti per tutelare la facoltà individuale di formulare conclusioni difformi da quelle dell'intera commissione.
9. Nel caso della concessione, il collaudatore non dovrà limitarsi ad effettuare solo quelle verifiche che normalmente costituiscono il suo compito specifico, ma dovrà in qualche modo risolvere, con mutua soddisfazione, il complesso rapporto tra l'ente concedente ed il concessionario, definendo esattamente tutte le spese ammesse alle agevolazioni previste dalla legislazione specifica e controllando che i lavori, le forniture, i servizi ed ogni altra prestazione contrattuale si riferiscono solo alle relative voci di spesa.
10. Il collaudatore e/o la commissione di collaudo dovrà astenersi dall'impartire prescrizioni difformi da quelle contrattuali o dal sostituirsi al direttore dei lavori negli adempimenti di esclusiva competenza dello stesso.
11. Il collaudatore, se richiesto, esprime parere:
  - sulla necessità o sulla congruità di eventuali varianti in corso d'opera;

- sulle eventuali domande del concessionario, previo accertamento della loro formulazione nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
  - sulle eventuali applicazioni di penali o su provvedimenti di revoca in caso di gravi inadempienze;
  - sul comportamento della direzione dei lavori, in forma riservata;
  - su ulteriori eventuali specifiche richieste dell'ente.
12. Il collaudo statico delle opere a struttura metallica ed in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, di cui all'art. 7 della legge 5 Novembre 1971 n. 1086, è affidato ad un unico professionista, diverso da quello onerato della collaudazione tecnico - amministrativa delle opere.
  13. La nomina dei collaudatori statici è attribuita all'impresa, previo assenso dell'ente cui compete il controllo anche sulle attività di collaudo: le risultanti spese per onorari e competenze cadono ad esclusivo carico dell'impresa.
  14. Il collaudatore tecnico amministrativo, o la commissione di collaudo, sono obbligati ad acquisire gli atti di collaudo ed il certificato di idoneità statica.
  15. La corresponsabilità del collaudatore tecnico – amministrativo, ricorrerà solo allorquando lo stesso recepisca acriticamente le risultanze del collaudo statico, omettendo, colpevolmente, di rilevare anomalie agevolmente riscontrabili con l'adozione dell'ordinaria diligenza, nell'esecuzione delle opere (sotto il profilo statico), nella procedura di collaudazione tecnica, ovvero nelle sue conclusioni, come, ad esempio, quando la relazione di collaudo statico si appalesi illogica, contraddittoria, o comunque inaccettabile, ovvero contrasti con le risultanze contabili o di fatto rilevate dallo stesso collaudatore statico o riscontrate in sede di collaudo tecnico – amministrativo.
  16. Il collaudo finale deve essere effettuato nel termine massimo di:
    - giorni 180 dalla data di ultimazione dei lavori ;
    - giorni 30 dalla data di ultimazione della fornitura;
    - giorni 30 dalla data di ultimazione del servizio.
  17. Il termine di cui al comma 16 può essere prorogato per particolari esigenze o contingenze.

## **Art. 48**

### **La definizione delle controversie**

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 31 bis e 32 della legge 216/95, il responsabile del procedimento può proporre un accordo bonario, congruamente motivato, quando si tratti di riserve sui documenti contabili che possono variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiori al 10% dell'importo contrattuale .
2. La proposta, sentito l'affidatario, deve essere formulata all'amministrazione entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva. L'Amministrazione , entro 60 giorni dalla proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo è sottoscritto dall'affidatario.
3. Nelle controversie che dovessero insorgere in dipendenza dei rapporti contrattuali disciplinati dal presente regolamento, per i quali non si proceda all'accordo bonario, può essere prevista la risoluzione mediante collegio arbitrale. L'arbitro designato dall'Amministrazione dovrà essere preferibilmente individuato tra i funzionari dell'ente.
4. Negli appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi la risoluzione delle controversie può essere devoluta ad un collegio arbitrale con il consenso di tutte le parti.
5. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.

#### **Art. 49**

#### **L'osservanza della normativa antimafia e diritto di accesso**

1. Nello svolgimento dell'attività contrattuale i rappresentanti dell'Amministrazione, i funzionari responsabili del procedimento ed i revisori dei conti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono personalmente responsabili della rigorosa osservanza delle leggi dirette a combattere infiltrazioni di carattere mafioso nell'apparato dell'ente.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa nelle fasi del procedimento per la conclusione dei contratti è riconosciuto a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi del procedimento stesso.
3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività contrattuale.
4. Per gli accertamenti antimafia valgono le vigenti normative in materia.

#### **CAPO V**

#### **LE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 50**

#### **Modificazione ed abrogazione del presente regolamento**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale del presente regolamento sono deliberate dal consiglio su proposta della giunta.
2. Nessuna iniziativa per la revisione o abrogazione totale o parziale può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del regolamento o dell'ultima modifica, tranne che le modifiche non siano dovute a necessari adeguamenti o disposizioni di legge.
3. Il consiglio comunale delega la giunta ad adottare tutte le modifiche necessarie ad uniformare i tempi e le modalità di pubblicazione dei bandi di gara contenuti negli allegati a) e b) qualora sia necessario provvedere per adeguarli a disposizioni di legge.

#### **Art.51**

#### **Norma transitoria**

- Sino all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme di quello precedente.

#### **Art.52**

#### **Entrata in vigore**

- Il presente regolamento, adottato con deliberazione del consiglio, ed entrato in vigore il primo giorno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, deve essere tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione.

## LAVORI

BANDI DI GARA PER GLI APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

### BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di teletex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- b) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni ; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- e) il termine di esecuzione;
- f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'onori ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- k) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 Agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) requisiti minimi di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18 della predetta legge, e come determinanti in base al presente decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 13 della legge n. 584 del 1977;
- m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- o) ammissibilità delle offerte in aumento;
- p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- q) ammissione delle imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977;
- r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- s) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 21 della legge 26 Aprile 1989, n. 155.

## **BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO – CONCORSO**

Per le licitazioni private e per l'appalto concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere *a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q)* e *s)* del precedente bando di gara;
- 2) il criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- 5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera 1) del precedente bando di gara.

Gli inviti a presentare offerte debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere *g), p)* e *r)* del precedente bando di gara;
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 Agosto 1977, n. 584, e a completamento delle informazioni fornite.

## **BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE**

Per le concessioni di costruzione e gestione di bando di gara deve contenere i seguenti elementi :

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) la data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- 3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

## **AVVISO DI GARA**

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- 3) la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Italiana, presso l'ente appaltante, ecc...).

## **BANDO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E. C. U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E. C. U.**

### **BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI**

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di teletex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- b) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni ; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- d) il termine di esecuzione;
- e) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'onere ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- f) il termine di ricezione dell'offerta, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- g) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- h) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- i) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- j) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 Agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni;
- k) requisiti minimi di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18 della predetta legge, e come determinanti in base al presente decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 13 della legge n. 584 del 1977;
- l) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- m) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- n) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- o) ammissione delle imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977;
- p) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- q) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 21 della legge 26 Aprile 1989, n. 155.

## **BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO – CONCORSO**

Per le licitazioni private e l'appalto – concorso il bando deve contenere i seguenti elementi:

1. il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di teletex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
2. il criterio di aggiudicazione prescelto;
3. il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni ; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
4. il termine di esecuzione dell'appalto;
5. le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
6. le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
7. la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 Agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni;
8. il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
9. richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
10. ammissione delle imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977;
11. la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 21 della legge 26 Aprile 1989, n. 155.
12. nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
13. il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale debbono essere inviate;
14. il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
15. le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché i requisiti minimi di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18 della predetta legge, e come determinati in base al presente decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 13 della legge n. 584 del 1977.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

1. le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), h), p) e r) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato 1;
2. i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 Agosto 1977, n. 584, e a completamento delle informazioni fornite.



## **BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE**

Per le concessioni di costruzione e gestione di bando di gara deve contenere i seguenti elementi :

1. il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
2. la data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
3. i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
4. il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
5. le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
6. il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

### **Avviso di gara**

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

1. il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di teletex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
2. il criterio di aggiudicazione prescelto;
3. il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni ; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
4. le notizie indicate nei punti 1, 2, 3, 4 del bando sopraindicato ;
5. il termine di ricezione delle domande;
6. reperibilità del bando in edizione integrale.

## **BANDI DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.**

### **BANDI DI GARA PER PUBBLICI INCANTI**

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di teletex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- b) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- d) il termine di esecuzione;
- e) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'onori ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- f) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- g) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- h) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- i) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- j) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 Agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni;
- k) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- l) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare ;
- m) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- n) ammissione delle imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977;
- o) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- p) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 21 della legge 26 Aprile 1989, n. 155.

## **BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO**

1. il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di teletex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
2. il criterio di aggiudicazione prescelto;
3. il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni ; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
4. il termine di esecuzione dell'appalto;
5. le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
6. la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 Agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
8. ammissione delle imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977;
9. la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 21 della legge 26 Aprile 1989, n. 155.
10. il termine di ricezione delle domande di partecipazione;
11. l'indirizzo al quale debbono inviarsi;
12. il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

1. tutte le indicazioni del relativo bando di gara;
2. le indicazioni di cui alle lettere e, f, l, m, o del precedente bando di gara e i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle gare.

## **BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE**

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

1. il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
2. i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
3. il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
4. le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
5. la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
6. il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

## **AVVISO DI GARA**

Per le licitazioni private e gli appalti – concorso per appalti di importo inferiore al milione di E.C.U. l'avviso di gara previsti dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara.

## **FORNITURE**

### MODELLI DI BANDO DI GARA

#### PER GLI APPALTI DI FORNITURE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA COMUNITARIA

#### **BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA**

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente, di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
- 2b) Forma dell'appalto;
- 3a) Luogo di consegna;
- 3b) Natura e quantità dei prodotti da fornire;
- 3c) Possibilità di presentare offerta per parte della fornitura;
- 4) Termine di consegna;
- 5a) Nome e indirizzo del servizio presso cui richiedere i documenti di gara;
- 5b) Termine di presentazione della domanda;
- 5c) Importo e modalità di pagamento della somma per detti documenti;
- 6a) Termine di ricezione delle offerte;
- 6b) Indirizzo al quale inoltrare le offerte;
- 7a) Persone ammesse ad assistere alla gara;
- 7b) Data, ora e luogo della gara;
- 8) Cauzione e forme di garanzia richieste per la partecipazione;
- 9) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento in riferimento alle disposizioni in materia;
- 10) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà aggiudicato l'appalto;
- 11) Modalità di valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico del concorrente;
- 12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- 13) Criterio di utilizzazione dell'appalto;
- 14) Unità responsabile del procedimento e funzionamento incaricato.

## **BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA RISTRETTA**

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente, di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2a) Giustificazione del ricorso alla procedura accelerata (eventuale);
- 2b) Forma dell'appalto;
- 3a) Luogo di consegna;
- 3b) Natura e quantità dei prodotti da fornire;
- 3c) Possibilità di presentare offerta per parte della fornitura;
- 4) Termine di consegna;
- 5) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà aggiudicato l'appalto (eventuale);
- 6) Termine di ricezione delle offerte;
- 7) Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice diramerà l'invito a presentare le offerte;
- 8) Modalità di valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico del concorrente;
- 9) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- 10) Criterio di utilizzazione dell'appalto;
- 11) Unità responsabile del procedimento e funzionario incaricato.

MODELLI DI BANDO DI GARA E AVVISI  
PER GLI APPALTI DI FORNITURE SOPRA LA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

**PROCEDURE APERTE**

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente, di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) a. procedura di aggiudicazione prescelta;  
b. eventualmente forma dell'appalto che è oggetto della gara;
- 3) a. luogo della consegna;  
b. natura e quantità dei prodotti da fornire;  
c. indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse;  
d. deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art.8;
- 4) termine di consegna eventualmente imposto;
- 5) a. nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti;  
b. termine per la presentazione di tale domanda;  
c. eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma che si deve versare per ottenere detti documenti;
- 6) a. termine per la ricezione delle offerte;  
b. indirizzo al quale esse devono essere inoltrate;  
c. la o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte;
- 7) a. persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;  
b. data, ora e luogo di apertura;
- 8) eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzie richieste;
- 9) modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o rifacimenti alle disposizioni in materia;
- 10) eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto;
- 11) informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere ;
- 12) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- 13) criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso quando non figurano nei capitolati d'onere;
- 14) altre indicazioni;
- 15) data di spedizione del bando;
- 16) data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

## **PROCEDURE RISTRETTE**

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente, di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) a. procedura di aggiudicazione prescelta;  
b. eventualmente forma dell'appalto che è oggetto della gara;  
c. eventualmente giustificazione del ricorso alla procedura accelerata;
- 3) a. luogo della consegna;  
b. natura e quantità dei prodotti da fornire;  
c. indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse;  
d. deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art.8;
- 4) termine di consegna eventualmente imposto;
- 5) eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto;
- 6) a. termine per la ricezione delle domande di partecipazione;  
b. indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate;  
c. la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;
- 7) termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l'invito a presentare le offerte;
- 8) indicazione riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui queste deve soddisfare;
- 9) criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte;
- 10) altre indicazioni;
- 11) data di spedizione del bando;
- 12) data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.



## **PROCEDURE NEGOZiate**

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente, di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) a. procedura di stipulazione prescelta;  
b. eventualmente forma dell'appalto che è oggetto della gara;  
c. eventualmente giustificazione del ricorso alla procedura accelerata;
- 3) a. luogo della consegna;  
b. natura e quantità dei prodotti da fornire;  
c. indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse;  
d. deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art.8;
- 4) termine di consegna eventualmente imposto;
- 5) eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto;
- 6) a. termine per la ricezione delle domande di partecipazione;  
b. indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate;  
c. la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;
- 7) indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazione e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare;
- 8) eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice ;
- 9) la data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
- 10) altre indicazioni;
- 11) data di spedizione del bando;
- 12) data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni delle comunità europee;

## **PROCEDURE DI INFORMAZIONI PRELIMINARI**

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice nonché del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari;
- 2) la natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire;
- 3) la data provvisoria di avviso delle procedure di stipulazione del o dei contratti;
- 4) altre indicazioni;
- 5) data di spedizione del bando;
- 6) data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle Comunità Europee.

MODELLI DI BANDO DI GARA E AVVISI  
PER GLI APPALTI DI FORNITURE SOTTO LA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

**BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA**

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente, di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) a. procedura di aggiudicazione prescelta;  
b. forma dell'appalto;
- 3) a. luogo di consegna;  
b. natura e quantità dei prodotti da fornire;  
c. possibilità di presentare offerta per parte della fornitura;
- 4) termine di consegna;
- 5) a. nome e indirizzo del servizio presso cui richiedere i documenti di gara;  
b. termine di presentazione della domanda;  
c. importo e modalità di pagamento della somma per detti documenti;
- 6) a. termine di ricezione delle offerte ;  
b. indirizzo al quale inoltrare le offerte;
- 7) a. persone ammesse ad assistere alla gara;  
b. data, ora e luogo della gara;
- 8) Cauzione e forme di garanzia richieste per la partecipazione;
- 9) modalità essenziali di finanziamento e di pagamento in riferimento alla disposizioni in materia;
- 10) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà aggiudicato l'appalto;
- 11) modalità di valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico del concorrente;
- 12) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- 13) criterio di utilizzazione dell'appalto;
- 14) unità responsabile del procedimento e funzionamento incaricato.

## **BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA RISTRETTA**

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente, di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2a) Giustificazione del ricorso alla procedura accelerata (eventuale);
- 2b) Forma dell'appalto;
- 3a) Luogo di consegna;
- 3b) Natura e quantità dei prodotti da fornire;
- 3c) Possibilità di presentare offerta per parte della fornitura;
- 4) Termine di consegna;
- 5) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà aggiudicato l'appalto (eventuale);
- 6) Termine di ricezione delle offerte;
- 7) Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice diramerà l'invito a presentare le offerte;
- 8) Modalità di valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico del concorrente;
- 9) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- 10) Criterio di utilizzazione dell'appalto;
- 11) Unità responsabile del procedimento e funzionario incaricato.

MODELLI DI BANDO DI GARA E AVVISI  
PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOPRA LA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

PREINFORMAZIONI

- 1) Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telefax dell'amministrazione e , qualora non coincidono con i primi del servizio al quale possono essere richieste informazioni aggiuntive;
- 2) data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria;
- 3) altre informazioni ;
- 4) data d'invio dell'avviso;
- 5) data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

## PROCEDURE APERTE

- 1) Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione;
- 2) categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento C.P.C.;
- 3) luogo di esecuzione;
- 4)
  - a. eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
  - b. riferimenti alle disposizioni legislative, regolamenti od amministrazione in causa;
  - c. menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio;
- 5) eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione;
- 6) all'occorrenza soppressione delle varianti;
- 7) durata del contratto o termine per il completamento del servizio;
- 8)
  - a. denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti del caso;
  - b. termine ultimo per la richiesta di tali documenti;
  - c. all'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti;
- 9)
  - a. persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;
  - b. data, ora e luogo dell'apertura;
- 10) se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste ;
- 11) modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia;
- 12) all'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto;
- 13) informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessaria a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare;
- 14) periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta;
- 15) criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolo d'oneri;
- 16) altre informazioni;
- 17) data d'invio del bando;
- 18) data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

## **PROCEDURE RISTRETTE**

- 1) Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione;
- 2) categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento C.P.C.;
- 3) luogo di esecuzione;
- 4)
  - a. eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
  - b. riferimenti alle disposizioni legislative, regolamenti od amministrative in causa;
  - c. menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio;
- 5) eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione ;
- 6) numero previsto dei prestatori di servizi eventualmente indicando un massimo ed un minimo che verranno inviati a presentare offerte;
- 7) eventuale divieto di varianti;
- 8) durata del contratto o termine per il completamento del servizio;
- 9) eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto;
- 10)
  - a. se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
  - b. termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione ;
  - c. indirizzo al quale vanno inviate;
  - d. lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte;
- 11) termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte;
- 12) se del caso, cauzione ed altre forme di garanzie richieste;
- 13) informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare ;
- 14) criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte;
- 15) altre informazioni;
- 16) data d'invio del bando;
- 17) data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

## **PROCEDURE NEGOZiate**

- 1) Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione;
- 2) categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento C.P.C.;
- 3) luogo di esecuzione;
- 4
  - a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
  - b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamenti od amministrative in causa;
  - c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio;
- 5) eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione ;
- 6) numero previsto dei prestatori di servizi eventualmente indicando un massimo ed un minimo che verranno inviati a presentare offerte;
- 7) eventuale divieto di variante;
- 8) durata del contratto o termine per il completamento del servizio;
- 9) eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto;
- 10
  - a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
  - b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione ;
  - c) indirizzo al quale vanno inviate;
  - d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte;
- 11) se del caso, cauzione ed altre forme di garanzie richieste;
- 12) informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare ;
- 13) se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice;
- 14) altre informazioni;
- 15) data d'invio del bando;
- 16) data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee;
- 17) date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.



## **BANDI DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE**

1. Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telefax dell'amministrazione e del servizio al quale possono venire richiesti i documenti del caso;
2. descrizione del progetto;
3. natura del concorso: aperto o ristretto;
4. nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti;
5. nel caso di concorso ristretti:
  - a) numero previsto di partecipazione;
  - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
  - c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
  - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
6. eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare professione;
7. criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti;
8. se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati;
9. indicazione del fatto che le decisioni della giuria siano vincolanti o no per le amministrazioni o per i soggetti aggiudicatari;
10. se del caso, numero e valore dei premi in palio;
11. se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i partecipanti;
12. indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari o, nel caso di cui all'art. 26, commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, di eventuali appalti volti a dar seguito al progetto;
13. altre informazioni;
14. data d'invio del bando;
15. data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Pubblicità e termine di ricezione offerte

Lavori  
Forme di pubblicità

• ASTA PUBBLICA LICITAZIONE PRIVATA APPALTO CONCORSO

Per appalti di importo inferiore a 500.000 E.C.U.:

Albo pretorio e invio al servizio informativo regionale su Videotel Quasco B.U.R.

Per appalti di importo tra 500.000 E.C.U. e inferiore a 1.000.000 di E.C.U.

Albo pretorio, Quasco, Bollettino della Regione Emilia Romagna, (B.U.R.) e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione regionale

Per appalti da 1.000.000 di E.C.U. e inferiore a 5.000.000 di E.C.U.

Albo pretorio, Quasco, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) e per estratto su un quotidiano nazionale e su uno a diffusione regionale

Appalti di lavori soprasoglia (pari o superiori a 5.000.000 E.C.U.)

Albo Pretorio, Quasco, BUR, G.U., Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea (GUCE) e per estratto su un quotidiano nazionale e su uno a diffusione regionale

• TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICIZZATA

Albo pretorio, Quasco

Lavori  
Forme di pubblicità

• PUBBLICI INCANTI

Sotto la soglia comunitaria ( sotto 5.000.000 di E.C.U.)

Il termine di ricezione delle offerte deve avvenire entro 26 giorni dalla data di pubblicazione del bando

Sopra la soglia comunitaria (pari o superiore a 5.000.000 E.C.U. )

Il termine di ricezione delle domande di partecipazioni non può essere inferiore 52 gg a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Economica Europea

**I termini sopra riportati devono essere osservati anche in caso di trattativa privata esperita ai sensi dell'art. 41 R.D. 827/24**

- TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICIZZATA

Il termine di ricezione delle offerte deve avvenire entro 15 gg dalla data di protocollo della lettera d'invito e dal contestuale avviso di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Forniture  
Forme di pubblicità

- PUBBLICO INCANTO – LICITAZIONE PRIVATA – APPALTO CONCORSO

Sotto la soglia di rilievo comunitario (200.000 E.C.U.)

Albo pretorio fino alla scadenza sulla stampa locale e sull'organo di informazione comunale con inserimento sul servizio Quasco – videotel sul Bollettino Ufficiale Regionale

Sopra la soglia di rilievo comunitario (uguale o superiore a 200.000 E.C.U.)

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due giornali a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione dove la gara verrà svolta.

- TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICIZZATA

Albo pretorio, Quasco.

Forniture  
Termini di ricezione delle offerte

Sotto la soglia di rilievo comunitario (200.000 E.C.U.)

Il termine di ricezione delle offerte deve avvenire:

- pubblico incanto entro 56 gg. dalla data di spedizione del bando,
- licitazione privata appalto concorso 37 gg. dalla data di spedizione del bando
- trattativa privata pubblicizzata 15 gg. dalla data di protocollo della lettera d'invito e dal contestuale avviso di pubblicazione all'albo

Sopra la soglia di rilievo comunitario ( uguale o superiore a 200.000 E.C.U.)

Il termine di ricezione delle offerte deve avvenire:

- pubblico incanto entro 56 gg. dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europea,
- licitazione privata appalto concorso e trattativa privata entro 37 gg. dalla data di spedizione del bando di gara dell'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea.

Servizi  
Forme di pubblicità

- **PUBLICO INCANTO – LICITAZIONE PRIVATA – APPALTO CONCORSO**

Sotto la soglia di rilievo comunitario (200.000 E.C.U.)

Albo pretorio fino alla scadenza sulla stampa locale e sull'organo di informazione comunale con inserimento sul servizio Quasco – videotel sul Bollettino Ufficiale Regionale

Sopra la soglia di rilievo comunitario (uguale o superiore a 200.000 E.C.U.)

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due giornali a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione dove la gara verrà svolta.

- **TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICIZZATA**

Albo pretorio, Quasco.

Servizi  
Termini di ricezione delle offerte

Sotto la soglia di rilievo comunitario (200.000 E.C.U.)

Il termine di ricezione delle offerte deve avvenire:

- pubblico incanto entro 56 gg. dalla data di spedizione del bando,
- licitazione privata appalto concorso 37 gg. dalla data di spedizione del bando
- trattativa privata pubblicizzata 15 gg. dalla data di protocollo della lettera d'invito e dal contestuale avviso di pubblicazione all'albo

Sopra la soglia di rilievo comunitario ( uguale o superiore a 200.000 E.C.U.)

Il termine di ricezione delle offerte deve avvenire:

- pubblico incanto entro 56 gg. dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europea,
- licitazione privata appalto concorso e trattativa privata entro 37 gg. dalla data di spedizione del bando di gara dell'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea.